

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



NUMERO 1\2024

- Condotta, causalità ed evento nei nuovi "eco-delitti" con offesa alla salute umana di E. L. BREDA
- Cause di estinzione e cause di non punibilità dei reati urbanistico-edilizi e paesaggistici di A. NATALINI
- Caso fortuito e colpevolezza nelle contravvenzioni ambientali di A. SCIACCA
- Il delitto di uccisione di animali e le contravvenzioni in materia di caccia: l'assenza di necessità nell'art. 544-bis c.p. di A. MASSARO
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



CASO FORTUITO E COLPEVOLEZZA NELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI

UNFORESEEABLE CIRCUMSTANCES AND CULPABILITY IN ENVIRONMENTAL MISDEMEANOURS

di Anna SCIACCA

Abstract. Il presente contributo analizza l'utilizzo dell'istituto del caso fortuito nell'ambito delle contravvenzioni ambientali, prevalentemente discusso dalla dottrina e dalla giurisprudenza nei casi in cui sussistono "fattori esterni" (guasti tecnici, eventi atmosferici imprevedibili e condotte di terzi) idonei ad incidere sulla rimproverabilità del soggetto agente. Si conduce un'analisi dei principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali relativi all'elemento soggettivo dell'illecito contravvenzionale e all'istituto del caso fortuito, per poi esaminarne l'applicazione in relazione alla casistica in materia di contravvenzioni ambientali. Il contributo evidenzia come l'inquadramento sistematico dell'istituto del caso fortuito e gli orientamenti giurisprudenziali in materia di accertamento della colpa penale possano comportare, in concreto, la sussistenza di tensioni con il principio di colpevolezza.

Abstract. This article analyses the use of unforeseeable circumstances in the field of environmental offences, mainly applied by doctrine and jurisprudence in cases in which there are "external factors" (technical faults, unforeseeable atmospheric events and the conduct of third parties) capable of affecting the culpability of the agent. The paper analyses the main doctrinal and jurisprudential orientations relating to the subjective element of misdemeanours and fortuitous events, and then examines its application in relation to the case law regarding environmental offences. It is highlighted how the systematic framework of fortuitous events and the jurisprudential orientations on the ascertainment of criminal guilt entail, in practice, the existence of some conflict with the principle of culpability.

Parole chiave: Contravvenzioni ambientali, colpevolezza, elemento soggettivo, caso fortuito, guasti.

Key words: Environmental misdemeanours, culpability, mens rea, unforeseeable circumstances, malfunctions.



SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'elemento soggettivo nei reati contravvenzionali – 3. Il caso fortuito: definizione e inquadramento nella teoria generale del reato – 4. Il caso fortuito: principali orientamenti giurisprudenziali – 5. Il caso fortuito nel diritto penale dell'ambiente: l'intervento di "fattori esterni" nell'ambito delle contravvenzioni ambientali – 6. Conclusioni

1. Premessa.

La natura prevalentemente contravvenzionale degli illeciti in materia di ambiente ha ragioni note e lungamente indagate dalla dottrina penalistica, le quali hanno principalmente a che vedere con i rapporti tra i reati in questione e la normativa amministrativa di riferimento¹ e con il contenuto preventivo-cautelare degli stessi². Il fatto che, ad oggi, siano state inserite talune fattispecie delittuose all'interno del Titolo VI-*bis* del Codice Penale, non ha comportato la perdita di centralità delle contravvenzioni ambientali, che continuano a rivestire un'importanza fondamentale, considerato che si tratta dei reati ambientali più frequentemente contestati nella prassi giudiziaria³.

¹ Ci si riferisce, in particolare, al modello "puramente sanzionatorio", secondo cui il diritto penale dell'ambiente nasce come appendice sanzionatoria del diritto amministrativo. Per le ragioni della diffusione capillare di tale modello si veda DI LANDRO, *Models of environmental criminal law, between dependence on administrative law and autonomy*, in *European Energy and Environmental Law Review*, n. 5/2022, pp. 272–273, secondo cui il diritto penale dell'ambiente è nato in stretta connessione con il diritto amministrativo non soltanto perché si è sviluppato come legislazione complementare ed *extra codicem*, ma soprattutto perché, data la necessità di bilanciare la protezione dell'ambiente con altri interessi di natura costituzionale, la prevalenza di un interesse sull'altro non poteva essere determinata *a priori* dal legislatore: la valutazione doveva essere demandata a specifiche autorità amministrative, che possedevano le competenze tecniche per effettuare le necessarie analisi e i dovuti controlli. Rispetto ai modelli di tutela ambientale prevalentemente diffusi nella tradizione giuridica occidentale si veda FAURE, *Environmental criminal law research*, in *Lexambiente Riv. Trim.*, n. 4/2023, pp. 2–27; VAGLIASINDI, *Environmental Criminal Law in Italy*, in *Environmental Crime in Europe* (a cura di FARMER – FAURE – VAGLIASINDI), Oxford, 2017, *passim*; FAURE – SVATIKOVA, *Criminal or administrative law to protect the environment? Evidence from Western Europe*, in *Journal of Environmental Law*, n. 2/2012, pp. 253–86; GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, n. 4/2002, p. 850 ss.

² Si veda, al riguardo, anche RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente. Parte generale: principi, beni e tecniche di tutela; parte speciale: reati contenuti nel d.lgs. n. 152/2006 e nel codice penale*, 4^a ed., Torino, 2021, p. 14 ss.; BERNASCONI, *Il reato ambientale: tipicità, offensività, antigiusuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008, p. 32 ss.; GIUNTA, op. cit., p. 856; FAURE, op. cit., p. 5 ss.; VAGLIASINDI, op. cit., p. 129 ss.; GIUNTA, voce *Tutela dell'ambiente (diritto penale)*, in *Enc. Dir.*, Annali, vol. II, Milano, 2008, p. 1153 ss.; VERGINE, voce *Ambiente nel diritto penale (tutela penale dell')*, in *Dig. D. Pen.*, vol. IX, Appendice, Torino, 1995, p. 756 ss.; CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura "sanzionatoria"*, Padova, 1996; LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Milano, 2004; DI LANDRO, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del territorio: strumenti penali ed extrapenali di tutela*, Torino, 2018, p. 121 ss.

³ Si veda, ad esempio, la ricerca empirica effettuata in DOVA, *Quale tutela penale dell'ambiente? I risultati di un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano*, in *Lexambiente Riv. Trim.*, n. 4/2023, p. 42 ss., che ha individuato le contravvenzioni in tema di rifiuti di cui all'art. 256 T.U.A. quale fattispecie più frequentemente contestata nella prassi giudiziaria.



Per quello che rileva in questa sede, va evidenziato come una delle ragioni dell'utilizzo, in questo ambito, della struttura contravvenzionale da parte del legislatore italiano risieda nella maggiore "agilità" che l'accertamento dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni comporta rispetto ai delitti⁴: le contravvenzioni, come noto, possono essere punite indifferentemente a titolo di dolo e di colpa, ai sensi dell'art. 42, comma 4, c.p.

Per questo motivo, gli orientamenti dottrinali che si sono occupati di diritto penale dell'ambiente hanno, storicamente, riservato scarsa attenzione all'accertamento della colpevolezza e, in generale, a tutti gli elementi riguardanti la rimproverabilità soggettiva dell'agente, concentrandosi perlopiù su tematiche diverse⁵. Anche la giurisprudenza, data l'assenza di necessità di distinguere analiticamente il dolo dalla colpa nelle contravvenzioni ambientali, ha dimostrato una generalizzata "superficialità" rispetto all'analisi dell'elemento soggettivo di tali fattispecie, che il più delle volte viene presunto e fatto coincidere con la materialità del fatto – sollecitando le critiche della dottrina, che ha rimarcato l'esistenza di tensioni tra questo atteggiamento giurisprudenziale e il principio di colpevolezza⁶.

Nell'ambito della colpevolezza, quindi, sia il dibattito dottrinale che la casistica giurisprudenziale, come meglio si vedrà nel prosieguo, non si sono polarizzati sui contenuti del dolo e della colpa, ma sulle cause di esclusione della stessa, dunque in termini più "negativi" che "positivi"⁷. Fra di esse – tra cui merita menzione anche la tendenziale irrilevanza dell'*error iuris* ai sensi dell'art. 47 comma 3 c.p.⁸ –, assume particolare rilievo l'istituto del caso fortuito, richiamato dalla dottrina e dalla prassi applicativa nei casi in cui "fattori esterni" come guasti tecnici, eventi atmosferici e condotte di terzi si inseriscano nell'orbita della condotta dell'agente, interferendo con il giudizio sulla rimproverabilità di quest'ultimo. È opportuno segnalare sin d'ora, però, come il caso fortuito sia un istituto difficile da inquadrare nell'ambito della struttura del reato, la cui collocazione è tutt'ora controversa, come sarà meglio approfondito *infra*.

Il presente contributo si pone proprio l'obiettivo di analizzare l'utilizzo del caso fortuito all'interno della casistica giurisprudenziale sopra indicata, evidenziandone i profili problematici alla

⁴ Come sottolineato da BERNASCONI, op. cit., p. 34.

⁵ BERNASCONI, op. cit., p. 203; RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, in *penalecontemporaneo.it*, 19/01/2015, pp. 1–2: il dibattito si è incentrato, piuttosto, sulla struttura del reato ambientale, sulle tecniche di anticipazione della tutela, sul bene giuridico protetto, sul rapporto problematico con i principi di offensività e di legalità.

⁶ Si veda, al riguardo, BERNASCONI, op. cit., p. 203.

⁷ Espressione utilizzata da RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, op. cit., p. 2.

⁸ BERNASCONI, op. cit., p. 204.; RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, op. cit., p. 22.



luce dei principi affermati, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, su questo specifico istituto e, più in generale, sull'accertamento dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni.

2. L'elemento soggettivo nei reati contravvenzionali.

Come già anticipato, la disciplina dell'imputazione soggettiva nel reato contravvenzionale è contenuta nell'art. 42, comma 4, c.p., secondo cui *“nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”*. Tale formulazione è il risultato di un importante dibattito che si era ingenerato, nell'ambito della dottrina penalistica, sul testo del precedente art. 45, comma 2, del codice Zanardelli, che recitava: *“nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione, ancorché non si dimostri ch'egli abbia voluto commettere un fatto contrario alla legge”*. In particolare, i penalisti dell'epoca si erano lungamente divisi sul significato di questa disposizione: c'era chi sosteneva l'imputazione meramente obiettiva del reato contravvenzionale, chi riteneva che fosse sufficiente l'accertamento della sussistenza di una condotta “volontaria”, chi postulava l'esigenza quanto meno della colpa, ecc.⁹

Considerato che, in questa sede, non è possibile descrivere analiticamente i contenuti di tutti questi orientamenti¹⁰, si ritiene sufficiente richiamare, per sommi capi, l'opinione che allora era prevalente in dottrina e in giurisprudenza, cioè quella che propendeva per l'imputazione oggettiva delle contravvenzioni o, comunque, per il mero accertamento della “volontarietà” dell'azione. Tale teoria si basava, in particolare, sulla convinzione che le contravvenzioni non fossero altro che “norme di prudenza legislativa”, fondate su una mera e insindacabile “presunzione”, posta dal legislatore, di generica pericolosità di certe condotte per l'ordinamento giuridico. Proprio per tale motivo, le contravvenzioni risulterebbero “straniere” alle nozioni di dolo e di colpa, incentrate pur sempre su di un rapporto psichico reale o potenziale con l'offesa ad un interesse penalmente tutelato: in altre parole, sarebbe contraddittorio esigere la prova di una condizione psichica antiggiuridica rispetto a reati in relazione ai quali non esiste alcun risultato antiggiuridico.¹¹ È evidente che tale concezione risente dell'eco della distinzione tradizionale tra *mala in se* e *mala quia prohibita*, secondo cui i delitti

⁹ Si veda, a titolo esemplificativo, SABATINI, *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, Milano, 1961, p. 22 ss.; VALLINI, *Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale*, Torino, 2003, pp. 129 ss.

¹⁰ Per i quali si rimanda a VALLINI, op. cit., p. 129 ss.; NEGRI, *Le contravvenzioni nel codice penale italiano*, in *Enc. dir. pen. it.* (a cura di PESSINA), vol. X, Milano, 1908, p. 582 ss.; VIAZZI, *Delle contravvenzioni*, in *Trattato di diritto penale*, vol. XII, Milano, 1910, *passim*.

¹¹ IMPALLOMENI, *Il codice penale italiano (illustrato da)*, vol. I, 2^a ed., Firenze, 1904, p. 27 ss., come riportato da VALLINI, op. cit., pp. 129–30.



sono posti a tutela di veri e propri diritti di natura, mentre le contravvenzioni offendono soltanto le leggi destinate a sviluppare o proteggere la prosperità pubblica¹².

In quest'ottica, se si considerano i reati contravvenzionali come illeciti di per sé privi di immediato disvalore sociale – e, per questa ragione, non necessitanti di specifici requisiti soggettivi –, vi è spazio soltanto per una eventuale valorizzazione della *suitas*, cioè della “coscienza e volontà” dell'azione¹³.

Ciò premesso, tornando alla nuova norma introdotta dal Codice Rocco, obiettivo dichiarato dell'art. 42, comma 4, era porre un punto fermo alle controversie sorte rispetto all'interpretazione dell'articolo sopracitato¹⁴. La disposizione in questione risultò, però, inidonea a raggiungere tale scopo perché, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo codice, la dottrina penalistica continuò ad essere spaccata sul punto, a causa dell'ambiguità del rinnovato testo legislativo.

La prima tra le opinioni dottrinali si poneva in continuità con l'orientamento tradizionale sopra descritto e trovava appiglio nei lavori preparatori del Codice¹⁵. In particolare, si sosteneva che, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico in materia contravvenzionale, fosse sufficiente la coscienza e volontà dell'azione od omissione, senza necessità di accertamento specifico del dolo o della colpa. Ciò soprattutto in ragione della preminente urgenza politica di assicurare una pronta osservanza delle prescrizioni in violazione delle quali si minacciava l'applicazione delle pene dell'arresto o dell'ammenda; tale esigenza, invero, sarebbe stata vanificata se fosse stato necessario, anche nelle contravvenzioni, effettuare indagini in ordine alla colpevolezza dell'autore del fatto¹⁶. A ciò si aggiunga la convinzione, già espressa dall'orientamento consolidatosi durante la vigenza del Codice Zanardelli, per cui nei reati a “condotta neutra” non sarebbe necessario l'accertamento dei requisiti soggettivi del dolo e della colpa, ma soltanto la sussistenza di una generica “coscienza e volontà dell'azione”.

¹² Si veda, al riguardo, CONTI, voce *Contravvenzione*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1962, p. 227; VALLINI, op. cit., p. 63 ss.; DONINI, *Il delitto contravvenzionale: 'culpa iuris' e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, Milano, 1993, *passim*.

¹³ Come sottolineato da VALLINI, op. cit., p. 130.

¹⁴ CONTI, op. cit., p. 230.

¹⁵ Dove si sottolineava l'esigenza di una pronta e spedita osservanza delle norme contravvenzionali, la cui efficacia si paventava venisse paralizzata da complesse indagini sulla colpevolezza dell'autore (si veda, al riguardo, FIANDACA – MUSCO, *Diritto penale: parte generale*, 7^a ed., Bologna, 2014, p. 429).

¹⁶ Si vedano, ad esempio, GABRIELI, *Contravvenzioni*, in *Nuovo dig. it.*, 4^a ed., Torino, 1938, p. 132; ALTAVILLA, *Manuale di diritto penale*, Napoli, 1934, p. 267; BATTAGLINI, *Osservazioni sull'elemento psicologico delle contravvenzioni*, in *Giust. pen.*, n. 2/1938, p. 1028; PANNAIN, *Della buona fede e dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni*, in *Ann. dir. proc. pen.*, 1935, p. 202.



Altra opinione, fortemente critica rispetto alla precedente, obiettava che l'art. 42, comma 4, c.p. dovesse essere interpretato nel senso che, mentre per i delitti il dolo rappresenta la norma e la colpa l'eccezione, per le contravvenzioni di regola è necessaria la sola colpa, che dev'essere oggetto di accertamento specifico¹⁷. Infatti, nel nostro ordinamento giuridico, salvi i casi tassativi ed eccezionali di responsabilità oggettiva, non era concesso prescindere dalla presenza, quantomeno, del requisito soggettivo della colpa: estendere la responsabilità oggettiva a tutto il campo delle contravvenzioni sarebbe stata un'interpretazione *contra legem*¹⁸. A ciò si aggiunge anche un ulteriore argomento di natura testuale, secondo cui, se si seguisse l'opinione opposta di cui sopra, “*si verrebbe anzitutto a considerare come pleonastico l'ultimo comma dell'art. 42, dal momento che, mentre il requisito minimo della coscienza e volontà dell'azione si trova già ribadito in modo generalissimo per ogni categoria di reati nel comma 1 del citato articolo, l'ulteriore esigenza del dolo o della colpa è affermata nel capoverso del medesimo soltanto per i delitti*”¹⁹.

Ad oggi, la tesi che postula l'alternatività equivalente del dolo e della colpa è stata definitivamente adottata dalla quasi totalità della dottrina penalistica²⁰ e dalla giurisprudenza, anche costituzionale²¹.

È, però, importante sottolineare come una parte della dottrina, pur ritenendo fondata la tesi di cui sopra, abbia evidenziato come rispetto a numerose fattispecie contravvenzionali, cioè quelle che assumono la forma di reati di pura condotta, il giudizio sulla coscienza e volontarietà del comportamento adottato coincide in maniera esatta con quello relativo alla colpevolezza, specie se si

¹⁷ CONTI, op. cit., p. 231; VANNINI, *Sul cosiddetto elemento soggettivo delle contravvenzioni*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1932, p. 837 ss.; ANGELONI, *La contravvenzione*, Milano, 1953, p. 56; CAVALLO, *L'elemento subbiiettivo nelle contravvenzioni*, in *Giust. pen.*, n. 2/1951, p. 1286 ss.; FROSALI, *Sistema penale italiano*, vol. I, Torino, 1958, p. 532; SANTORO, *Manuale di diritto penale*, Torino, 1958, p. 419 ss.; PADOVANI, voce *Delitti e contravvenzioni*, in *Dig. D. Pen.*, Torino, 1989, p. 334; BOSCHI, *L'elemento psicologico nelle contravvenzioni di pura condotta. Nota a Cass. Pen., Sez. III; Sentenza 11 Maggio 1966; Pres. Michienzi P., Est. Grieco, P. M. Lenzi (Concl. Conf.); Ric. Calzolari*, in *Foro It.*, n. 2/1966, p. 526.

¹⁸ PADOVANI, op. cit., p. 334; ANTOLISEI – CONTI, *Manuale di diritto penale: parte generale*, 14^a ed., Milano, 1997, p. 399. All'argomentazione di cui sopra si è obiettato che il requisito della “coscienza e volontà dell'azione od omissione” non consentirebbe di parlare di vera e propria responsabilità oggettiva, ma secondo Antolisei tale affermazione è erronea perché l'espressione in questione dev'essere intesa nel senso di “attribuibilità dell'atto al volere dell'agente”, quindi *suitas*, che non esclude l'esistenza di una responsabilità oggettiva (ANTOLISEI – CONTI, op. cit., pp. 399–400).

¹⁹ CONTI, op. cit., p. 231.

²⁰ Si segnala, al riguardo, l'opinione espressa da PADOVANI, op. cit., pp. 334–35, secondo cui la disputa di cui sopra ha forse avuto un carattere più nominalistico e formale che non realistico e sostanziale, perché la *suitas*, atteggiata nei termini di coefficiente psichico anche solo potenziale, ma riferita a tutti gli elementi del fatto, finisce di fatto col coincidere o con il dolo o con la colpa. Si veda anche BOSCHI, op. cit., p. 529.

²¹ Corte cost., n. 218 del 7/04/1998, secondo cui “*dalla disciplina dei criteri di imputazione soggettiva del reato contenuta nell'art. 42 cod. pen. discende che anche il reato contravvenzionale in questione presuppone quantomeno la colpa*”.



tratta di fattispecie di pura omissione²². Nelle contravvenzioni omissive, difatti, la colpa è presente nel fatto stesso che il soggetto abbia omissso la condotta doverosa e, di fatto, può essere esclusa soltanto dalla sussistenza di circostanze anomale che integrino specifiche cause di esclusione della colpevolezza²³. Ad esempio, rispetto al vecchio reato di apertura di un esercizio pubblico senza la licenza o la preventiva dichiarazione all' Autorità (art. 665 c.p., ad oggi abrogato), la colpa consisteva nel realizzare tale comportamento trascurando l' osservanza del dovere imposto, e poteva venire meno qualora si fosse stati in grado di dimostrare, ad esempio, che un errore incolpevole sul fatto aveva impedito all' agente di uniformarsi all' obbligo²⁴.

Allo stesso modo, nelle fattispecie contravvenzionali di pura azione, non specificatamente dolose o colpose, la colpevolezza finisce per coincidere con la realizzazione di una ingiustificata attività antidoverosa²⁵. L' operatività di tale meccanismo è palese, innanzitutto, rispetto alle contravvenzioni c.d. "preventivo-cautelari"²⁶, volte alla tutela anticipata, nelle forme del pericolo indiretto, di beni giuridici altrimenti tutelati sul piano della lesione o del pericolo diretto e quindi interamente costruite sulla violazione di regole volte ad eliminare o ridurre il rischio insito in determinate attività pericolose. In questi contesti, difatti, la mera volontarietà della condotta finisce col coincidere con la colpa – o, più precisamente, con la "misura oggettiva" della colpa, come si vedrà meglio *infra* –, perché il carattere "colposo" dell' atto non dipende dalla violazione di una regola cautelare autonoma ed ulteriore rispetto a quella contenuta nel precetto penale; non è nemmeno fondamentale che il soggetto si sia rappresentato i presupposti dell' obbligo, essendo sufficiente che fosse in grado di rappresentarsi²⁷.

²² BOSCHI, op. cit., p. 530.

²³ BOSCHI, op. cit., p. 530: "Ma l' inattività da parte di chi ha l' obbligo di compiere una determinata azione, quando non sia dolosa, ossia intenzionalmente collegata all' inadempimento, non è almeno colposa? Chi ha il dovere di attivarsi e non lo adempie, non versa per ciò stesso in uno stato di incuria, qualora l' inerzia sia stata cosciente e volontaria ed egli non fornisca valide giustificazioni? Questi interrogativi sembrano convalidare, da un punto di vista pratico, le tesi, che pure vanno respinte in linea teorica, della sufficienza in materia contravvenzionale della coscienza e volontarietà della condotta, e della presunzione di colpa a carico dell' imputato".

²⁴ L' esempio è tratto da PADOVANI, op. cit., p. 335.

²⁵ BOSCHI, op. cit., p. 530.

²⁶ PADOVANI, op. cit., pp. 329–330.

²⁷ PADOVANI, op. cit., p. 335: "Nelle contravvenzioni di tipo preventivo–cautelare emerge la violazione di regole comportamentali volte ad eliminare o a ridurre il rischio insito in determinate attività pericolose. La mera volontarietà della condotta inosservante finisce allora col coincidere necessariamente con la colpa: superare in curva o su un dosso, omettere misure antinfortunistiche, gettare in un luogo di pubblico transito cose atte a offendere o imbrattare le persone, costituisce di per sé 'colpa', quale che sia l' atteggiamento psicologico con cui il soggetto agisce, e cioè sia ch' egli si rappresenti effettivamente la situazione di fatto (sia consapevole, ad esempio, che il luogo ove getta le cose è di pubblico transito), sia ch' egli possa semplicemente rappresentarlo. Nel primo caso si potrà parlare di condotta 'dolosa', nel secondo di condotta 'colposa': ma in questa seconda eventualità non si può certo dire che il carattere 'colposo' dell' atto dipenda dalla violazione di una regola cautelare, autonoma ed ulteriore rispetto a quella violata".



È possibile fare un discorso sostanzialmente analogo per le c.d. “contravvenzioni amministrative”²⁸, che non consistono nella violazione di una norma cautelare in senso stretto ma concernono l’inosservanza di norme riguardanti la disciplina di attività soggette ad un potere amministrativo (es. munirsi di autorizzazione, comunicare notizie, osservare provvedimenti dell’autorità, ecc.). Anche in questo caso, perché la condotta acquisti rilevanza penale è sufficiente la sussistenza di una determinata prescrizione amministrativa che esprima un obbligo; dunque, in concreto, conta che l’agente potesse rappresentarsi il presupposto dell’obbligo di agire, considerato che non sussiste alcuna regola cautelare autonoma e ulteriore rispetto a quella violata²⁹.

In altre parole, in concreto, il vero fulcro della colpevolezza nelle contravvenzioni risiederebbe nella “consapevolezza nel trasgredire”³⁰: è questo il motivo per cui la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza in materia di diritto penale dell’ambiente si è focalizzata sulla rilevanza dell’errore sul precetto penale o su legge extrapenale amministrativa³¹ e sull’incidenza di fattori che, nonostante l’oggettiva sussistenza di una condotta illecita, possono essere comunque idonei ad escludere la colpevolezza perché “esterni” alla sfera di controllo del soggetto agente – quali guasti tecnici, eventi atmosferici o condotte di terzi.

Inoltre, proprio per le ragioni sopra indicate, rispetto all’imputazione del fatto contravvenzionale, alcuni orientamenti in dottrina e in giurisprudenza hanno ipotizzato l’esistenza di una “presunzione relativa di colpa”³². Innanzitutto, secondo alcune voci dottrinali che pur sostengono la necessità, anche in ambito contravvenzionale, dei criteri d’imputazione soggettiva del dolo o della colpa, l’art. 42, comma 4, c.p. sancirebbe una presunzione di colpa *iuris tantum*, destinata a cadere in caso di prova contraria fornita dall’imputato³³: in tal modo sarebbe possibile garantire, come nell’intenzione del legislatore del 1930, una più spedita repressione dei reati contravvenzionali.

²⁸ PADOVANI, op. cit., pp. 329–330. Si noti come, secondo Padovani, i due nuclei risultano ampiamente interferenti: numerose sono le norme a carattere prevenzionistico-cautelare nelle quali è affidato alla pubblica amministrazione il compito di determinare i presupposti o i limiti di attività pericolose per determinate categorie di beni, e non mancano neppure norme concernenti attività che sono assoggettate ad un potere amministrativo anche in vista di una finalità preventivo-cautelare.

²⁹ PADOVANI, op. cit., pp. 335–336.

³⁰ Si veda, al riguardo, VALLINI, op. cit., p. 132 secondo cui tale intuizione traspariva nitidamente dal dibattito dottrinale sul significato dell’art. 45 del Codice Zanardelli. Si consideri anche come per PADOVANI, op. cit., p. 336, dolo e colpa riacquistano il loro volto abituale soltanto negli illeciti contravvenzionali definibili come “delitti nani”, ossia nel gruppo di reati rifluito nell’area delle contravvenzioni per ragioni politico-criminali connesse alla minore gravità dell’offesa.

³¹ Tematica che, per ragioni di sintesi, non può essere approfondita in questa sede e rispetto alla quale si rimanda a BERNASCONI, op. cit., p. 204; RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, op. cit., p. 22 ss.

³² PADOVANI, op. cit., p. 335.

³³ ANTOLISEI – CONTI, op. cit., pp. 292–93. CONTI, op. cit., p. 232, che sostiene tale orientamento per ragioni di speditezza ed economia processuale, pur sottolineando la mancanza di un preciso riferimento normativo; GIANNELLI – MAGLIO, *L’elemento psicologico nelle contravvenzioni*, in *Riv. Pen.*, 9/2002, p. 732.



Secondo altri, invece, sarebbe sufficiente, in sede di accertamento, far ricorso alle comuni regole di esperienza, sulla base delle quali è quindi consentito condannare ove non vi siano circostanze in grado di evidenziare una situazione eccezionale in cui il soggetto abbia realizzato il fatto senza dolo o senza colpa³⁴. In altre parole, tale teoria non sostiene l'esistenza di una presunzione *iuris tantum*, ma la possibilità di “semplificare” l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato contravvenzionale attraverso l'applicazione di comuni massime di esperienza, filtrate attraverso il buon senso del giudice.

Deve però segnalarsi, a riguardo, come l'orientamento prevalente abbia correttamente evidenziato la totale assenza di basi normative in riferimento alle soluzioni sopra elencate³⁵; non vi è dunque motivo per non applicare i principi generali in materia di accertamento anche rispetto all'elemento soggettivo delle contravvenzioni,

In giurisprudenza, in maniera analoga, un orientamento tradizionale e ormai superato – pur escludendo che potesse essere punita l'azione incolpevole, cioè l'azione che non sia dolosa o che non meriti almeno la qualifica di azione imprudente o negligente – riteneva che, rispetto all'accertamento dell'elemento soggettivo nel reato contravvenzionale, la dimostrazione dell'assenza di colpa, ossia che l'azione compiuta non fosse stata realizzata nemmeno per imprudenza o negligenza, non dovesse essere data dal giudice, ma dall'imputato³⁶. Ciò può essere considerato coerente con il fatto che, fino all'avvento del vigente codice di procedura penale, imperava in giurisprudenza il principio secondo cui incombeva sull'imputato l'onere di provare la sussistenza di una qualsivoglia esimente³⁷.

Nel nuovo assetto processuale, invece, è indubbio che l'elemento psicologico del reato vada provato dal pubblico ministero, con conseguente sussistenza, in capo all'imputato, di un mero onere di allegazione della causa scusante³⁸. Per questo motivo, le sentenze più recenti in materia di accertamento dell'elemento soggettivo del reato contravvenzionale hanno negato la sussistenza di

³⁴ PAGLIARO – MILITELLO – MANFREDI – SPENA, *Principi di diritto penale: parte generale*, 9^a ed., Milano, 2020, p. 348.

³⁵ Si vedano ad esempio FIANDACA – MUSCO, op. cit., p. 430 e M. ROMANO, *Commentario sistematico del Codice penale*, vol. I, 3^a ed., Milano, 2004, p. 431.

³⁶ Si veda a titolo esemplificativo Cass. Sez. 1 n. 2935 del 12/11/1981 (dep. 1982), Scardavilli, RV 152835; Cass. Sez. 6 n. 2105 del 18/05/1979 (dep. 1980) RV 144318; Cass. Sez. 3 n. 1471 del 11/05/1966, Calzolari, RV 101943, in *Foro it.*, n. 2/1966, p. 525 ss.

³⁷ GIANNELLI – MAGLIO, op. cit., p. 732. Per critiche a queste posizioni si veda BOSCHI op. cit., p. 528, secondo cui, considerato che il processo penale era governato, nell'assetto precedente, dal principio della ricerca della verità materiale, sganciata da qualunque volontà dispositiva delle parti, non era comunque ammissibile il ricorso a un concetto come quello di “onere della prova”, nemmeno per fatti impeditivi o negativi.

³⁸ GIANNELLI – MAGLIO, op. cit., p. 733.



qualsiasi inversione dell'onere della prova, di tal che, anche in quest'ambito, la prova della colpa spetterebbe alla pubblica accusa³⁹.

È però interessante notare che, nella totalità delle sentenze a cui si è fatto riferimento, la Suprema Corte si è preoccupata di specificare che, nell'ambito dell'illecito contravvenzionale, l'imputato deve comunque dimostrare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma violata, a lui spettando provare il contenuto dell'eccezione difensiva rispetto alla prova della colpa fornita dall'accusa.

A questo punto, pertanto, risulta fondamentale interrogarsi sul contenuto di tale "prova della colpa": è sufficiente, per la pubblica accusa, dimostrare la sussistenza della condotta *contra legem*? Perché, se così fosse – e così, di fatto, è, a causa di quanto sopra esposto in materia di coincidenza, nell'ambito degli illeciti contravvenzionali di pura condotta, tra misura oggettiva della colpa e condotta tipica –, si tratterebbe, di fatto, di un'inversione dell'onere della prova, perché verrebbe chiesto all'imputato non soltanto di allegare la presenza di circostanze anomale che gli hanno impedito di osservare il divieto penale, ma anche di fornire la prova delle stesse.

A riprova di ciò, si consideri che, secondo un orientamento pacifico in giurisprudenza, l'onere probatorio che grava in capo alla pubblica accusa può essere assolto anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, e spetta all'imputato l'onere di allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è quest'ultimo che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi idonei a provare il fondamento della tesi difensiva⁴⁰.

Dalla casistica giurisprudenziale, infatti, emerge con chiarezza che, in quasi tutti i casi di illeciti contravvenzionali, la prova della colpa finisce per coincidere con la prova della sussistenza del comportamento illecito – in altre parole, la prova della colpa si appalesa "dalla oggettività degli accadimenti"⁴¹ –, tanto che, nella prassi, anche qualora il ricorrente lamenti l'assenza di motivazione rispetto al giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la Corte di cassazione, ai fini

³⁹ Cass. Sez. 3 n. 2557 del 18/10/2023 (dep. 2024); Cass. Sez. 3 n. 12530 del 3/03/2020; Cass. Sez. 1 n. 4976 del 21/06/2017 (dep. 2018); Cass. Sez. 5 n. 37953 del 20/06/2017; Cass. Sez. 1 n. 19626 del 25/01/2017; Cass. Sez. 2 n. 2243 del 2/10/2015 (dep. 2016); Cass. Sez. 4 n. 15159 del 14/07/2014 (dep. 2015); Cass. Sez. 1 n. 36654 del 15/07/2013; Cass. Sez. 1 n. 13365 del 19/02/2013, Rochira, RV 255178.

⁴⁰ Si veda, tra le tante, Cass. Sez. 2 n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, RV 278373.

⁴¹ *Ex multis*, Cass. Sez. 4 n. 15159 del 14/07/2014 (dep. 2015).



dell'accoglimento del ricorso, ritiene necessario che il ricorrente fornisca delle specifiche deduzioni idonee a dimostrare la propria assenza di colpa⁴².

Si noti infine come, anche rispetto alla sussistenza di specifiche cause di esclusione della colpevolezza, la Suprema Corte sia granitica nel ritenere che la prova dell'esistenza delle stesse debba essere fornita dall'imputato⁴³, come si vedrà soprattutto *infra* in materia di caso fortuito.

Pertanto, è evidente che, nonostante l'insussistenza, come correttamente sostenuto dalla dottrina maggioritaria sul tema, di basi legali tali da legittimare un "accertamento semplificato" dell'elemento soggettivo rispetto ai reati contravvenzionali, il giudizio finisce per essere, in concreto, più agevole, attraverso l'utilizzo di presunzioni e massime di esperienza nell'ambito del procedimento penale. Ciò non dipende soltanto dal fatto che, in materia contravvenzionale, la giurisprudenza non deve spingersi fino a provare la coscienza e la volontà dell'azione – come accade solitamente per i delitti – ma anche dalla circostanza che tali illeciti presentino una struttura "minimale"⁴⁴, essendo perlopiù reati di pura condotta basati sulla violazione di regole cautelari o sull'inosservanza di prescrizioni amministrative.

La pubblica accusa, quindi, non dovendo individuare la violazione di alcuna regola cautelare esterna alla fattispecie, né preoccuparsi della prova del c.d. "nesso di rischio"⁴⁵ – come accade nella maggior parte dei delitti colposi – può limitarsi a provare la materialità della condotta e finisce per spettare, dunque, all'imputato la prova del contenuto dell'eccezione difensiva, che nella maggior parte dei casi riguarda problemi di conoscibilità della legge – penale o extrapenale – o l'intervento di

⁴² Si veda, ad esempio, Cass. Sez. 3 n. 2557 del 18/10/2023 (dep. 2024), in cui il ricorrente aveva lamentato la sussistenza di un vizio di motivazione in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, posto che il giudice di merito non aveva speso nessun argomento per affermare il giudizio di rimproverabilità del fatto né a titolo di dolo né a titolo di colpa. Rispetto a tale doglianza la Suprema Corte, dopo aver ricordato che, nei reati contravvenzionali, è l'imputato a dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma violata – senza che ciò integri alcuna inversione dell'onere della prova – rigettava il motivo di ricorso perché *"nulla ha dedotto il ricorrente in ordine all'assenza di colpa"*.

⁴³ Cass. Sez. 4 n. 9165 del 5/02/2015, Felli, RV 262443; Cass. Sez. 3 n. 46671 del 5/10/2004, Sferlazzo, RV 230889 e Cass. Sez. 3 n. 12710 del 29/11/1994, D'Alessandro, RV 200950 in tema di errore di diritto, secondo cui nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, la prova della sussistenza del quale deve essere fornita dall'imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata. Si veda anche Cass. Sez. 3 n. 18928 del 15/03/2017, Valenti, RV 269911 in tema di rifiuti.

⁴⁴ GIANNELLI – MAGLIO, op. cit., p. 732.

⁴⁵ FIANDACA – MUSCO, op. cit., p. 588 ss.; PIERGALLINI, voce *Colpa (diritto penale)*, in *Enc. Dir.*, Annali, vol. X, Milano, 2017, p. 240 ss.; MARINUCCI – DOLCINI – GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 12^a ed., Milano, 2023, p. 443 ss.; SUMMERER, *Il nesso tra colpa ed evento nella giurisprudenza più recente*, in *Leg. Pen.*, n. 2/2022, pp. 131–56 e ulteriore dottrina *ivi* citata.



circostanze anomale che non hanno consentito al soggetto agente di adeguarsi alle prescrizioni dell'ordinamento.

In ambito contravvenzionale, dunque, più che mai la colpa viene costruita come contrasto obiettivo della condotta a una regola di precauzione: è evidente che gli spazi per una soggettivizzazione della responsabilità siano molto esigui⁴⁶ e, in ogni caso, subordinati allo sforzo probatorio dell'imputato.

3. Il caso fortuito: definizione e inquadramento nella teoria generale del reato.

Data l'importanza assunta, nell'ambito dei reati contravvenzionali, dalle cause di esclusione della colpevolezza, l'istituto del caso fortuito ha da sempre rivestito un ruolo fondamentale in materia, essendo stato oggetto sia dell'elaborazione dottrinale che della prassi giurisprudenziale.

Innanzitutto, va segnalato che l'istituto in questione è disciplinato dall'art. 45 c.p., secondo cui *“non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore”*. La disposizione, che pur era considerata superflua dalla maggior parte della dottrina dell'epoca e che non trovava un equivalente all'interno del Codice Zanardelli, venne mantenuta per esigenze di completezza e armonia del sistema⁴⁷, come espressamente enunciato dalla Relazione del Guardasigilli: *“un codice, se non è una costruzione scientifica, deve essere certamente un'opera sistematica e il sistema ha esigenze di completezza e d'armonia, che non consentono di tacere principi fondamentali, se pure facilmente ricavabili per via d'interpretazione”*⁴⁸.

Data l'assenza di una esplicita definizione legislativa, è spettato alla dottrina interrogarsi sul significato dell'espressione “caso fortuito”: la dottrina penalistica – fortemente influenzata, quantomeno agli albori, dalla nozione civilistica di caso fortuito⁴⁹ – ha elaborato diverse concezioni, relative sia alla definizione di tale concetto che alla sistematica dello stesso nella teoria generale del reato. Quest'ultimo profilo, in particolare, è tutt'ora controverso, tanto che è stato acutamente

⁴⁶ Si veda DONINI, *Dolo e prevenzione generale nei reati economici*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, n. 1/1999, p. 25 ss.; CASTRONUOVO, *La colpa “penale”: misura soggettiva e colpa grave*, in *Riv. It. D.P.P.*, n. 4/2013, p. 1724 ss.

⁴⁷ PECORARO–ALBANI, voce *Caso Fortuito (Dir. Pen.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1960, p. 390.

⁴⁸ Relazione al Re del Guardasigilli, testo riportato da PECORARO–ALBANI, op. cit., p. 390.

⁴⁹ Come evidenziato, l'influenza civilistica nella trattazione del caso nel diritto penale è innegabile, ma è anche stata “nociva” perché, nell'ambito del diritto civile, il caso è imprecisamente identificato con la forza maggiore. Si veda, al riguardo, PECORARO–ALBANI, op. cit., p. 391. Anche per questo motivo, parte minoritaria della dottrina penalistica continua a identificare il caso fortuito e la forza maggiore. Si veda, ad esempio, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1950, p. 6. L'opinione prevalente, ad oggi, si riferisce alla imprevedibilità quale caratteristica del fortuito e alla irresistibilità quale nota della forza maggiore, che opera come violenza sulla persona – la quale *agitur, non agit* – (PECORARO–ALBANI, op. cit., p. 401; FIANDACA, voce *Caso fortuito e forza maggiore nel diritto penale*, in *Dig. D. Pen.*, Torino, 1987, p. 111).



osservato come il caso fortuito possa essere definito un istituto dogmaticamente “senza patria”⁵⁰: in sintesi, il dibattito dottrinale vede, tradizionalmente, il contrapporsi di teorie che collocano il predetto istituto nell’ambito della colpevolezza e di orientamenti che ritengono che lo stesso debba essere inquadrato nell’alveo del fatto tipico, come causa di esclusione del nesso di causalità.

Rispetto al concetto di “caso”, si ritiene sufficiente accennare al fatto che la dottrina è ormai concorde in merito alla definizione dello stesso: il caso, in particolare, è “*l'accadimento imprevedibile - che si verifica cioè al di fuori dell'ordinario e calcolabile decorso dei fatti - giuridicamente rilevante*”⁵¹. Ad oggi, è stato altresì pacificamente accolto l’orientamento secondo cui il caso scaturisce dall’incontro eccezionale tra una condotta umana, che è un fattore imprescindibile, e altri fattori causali, di natura umana o naturale⁵². In precedenza, invece, a causa della sopracitata influenza della dottrina civilistica, si erano affermate anche concezioni “naturalistiche” del concetto di “caso”, che ritenevano superfluo il collegamento dell’accadimento naturalistico a una condotta umana⁵³. Un evento naturale, però, non può mai considerarsi fortuito di per sé, a meno che non entri in relazione con un’azione umana⁵⁴: fuori da questo schema, invero, il caso non ha alcuna rilevanza giuridica.

Rispetto, invece, alla collocazione sistematica dell’istituto del caso fortuito, l’orientamento dottrinale tradizionale, influenzato proprio dalle concezioni naturalistiche a cui si è accennato, intende il caso fortuito quale “assenza di dolo e colpa”⁵⁵. In questa concezione, il caso fortuito è un fattore idoneo a far venir meno l’elemento imprescindibile della colpevolezza, intesa in senso ampio: in presenza di un evento imprevedibile, infatti, “*nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, può muoversi all'autore del fatto*”⁵⁶. Diverso, ma riconducibile al medesimo filone⁵⁷, è l’orientamento che colloca il caso fortuito nell’ambito della colpevolezza ma considera lo stesso non

⁵⁰ MARINUCCI, *Il reato come azione: critica di un dogma*, Milano, 1971, p. 223.

⁵¹ PECORARO–ALBANI, op. cit., p. 391. Si veda anche FIANDACA, op. cit., p. 108.

⁵² PECORARO–ALBANI, op. cit., p. 391; FIANDACA, op. cit., p. 108; FIANDACA – MUSCO, op. cit., p. 230.

⁵³ Tali teorie sono state riportate da PECORARO–ALBANI, op. cit., p. 392.

⁵⁴ Si veda anche BETTIOL, *Diritto penale: parte generale*, Palermo, 1945, pp. 312-313.

⁵⁵ MAGLIO – GIANNELLI, op. cit., p. 731; ALIMENA, *La colpa nella teoria generale del reato*, Palermo, 1947, p. 22 ss.; ALTAVILLA, *Forza maggiore e caso fortuito*, in *Nuovo Dig. It.*, vol. XVI, Torino, 1938 p. 113 ss.; CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Padova, 2005, p. 323; PANNAIN, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Padova, 2005, p. 767; PADOVANI, *Una rimediazione giurisprudenziale sulla coscienza e volontà della condotta nel reato colposo*, in *Cass. pen.*, 1981, p. 499; BETTIOL – P. MANTOVANI, *Diritto Penale, parte generale*, 12^a ed., 1986, p. 568; AZZALI, *Scritti di teoria generale del reato*, Milano, 1995, p. 117; BETTIOL, op. cit., p. 313 ss.

⁵⁶ ANTOLISEI – CONTI, op. cit., p. 380. Proprio Antolisei giustifica la collocazione del caso fortuito nell’ambito della colpevolezza perché, come si desume dal testo dell’art. 45 c.p., l’istituto in questione può venire in considerazione solo quando sussiste un rapporto di causalità tra l’azione dell’uomo e l’evento, considerato che l’espressione “commettere” presuppone un legame causale tra la condotta dell’uomo e il risultato (p. 379).

⁵⁷ FIANDACA, op. cit., p. 108.



quale mera assenza di dolo o colpa, bensì come vera e propria causa di esclusione della colpevolezza, e quindi come “scusante”⁵⁸.

La maggiore – e condivisibile – critica a queste teorie si basa sul fatto che, se il caso fortuito corrispondesse alla semplice assenza dell'elemento soggettivo, non ci sarebbe alcuna ragione di adottare un concetto apposito come quello di caso fortuito, perché l'indagine su di esso coinciderebbe con l'analisi rispetto alla sussistenza/esclusione del dolo o della colpa⁵⁹. In quest'ottica, infatti, “*il caso fortuito finisce col ridursi ad un inutile doppione 'rovesciato' della colpa medesima*”⁶⁰. Tale concezione, inoltre, viene considerata opinabile anche perché i fautori di tale teoria contrappongono il caso soltanto alla colpa e non al dolo – l'agente doloso risponderebbe comunque del fatto, quandanche questo fosse imprevedibile – delineandosi una frattura nei criteri di imputazione del fatto imprevedibile⁶¹. A ciò si aggiunga anche che, se si fosse considerato il caso fortuito come semplice assenza di dolo o colpa, esso sarebbe stato inidoneo a incidere sull'imputazione delle ipotesi di responsabilità oggettiva⁶².

All'interno dell'orientamento che inquadra il caso fortuito nell'ambito soggettivo del reato, si è recentemente sviluppata una diversa teoria, basata sia sulla concezione normativa della colpevolezza che sulla moderna teoria della colpa – la quale distingue tra misura oggettiva e misura soggettiva della colpa⁶³. Una parte della dottrina, difatti, ritiene che l'istituto in questione possa essere

⁵⁸ PECORARO–ALBANI, op. cit., p. 393. Per esigenze di completezza, è necessario accennare al fatto che sussiste anche una corrente dottrinale, intesa come completamento di quest'ultima concezione, che qualifica il caso quale “vizio di volontà”: il fortuito è causa di non punibilità perché determina un errore nell'agente e, quindi, opera come causa di esclusione della colpevolezza (PECORARO–ALBANI, op. cit., pp. 394–95).

⁵⁹ PECORARO–ALBANI, op. cit., p. 393.

⁶⁰ FIANDACA, op. cit., p. 109.

⁶¹ PECORARO–ALBANI, op. cit., p. 393.

⁶² PECORARO–ALBANI, op. cit., p. 400; FIANDACA, op. cit., p. 109.

⁶³ Come noto, “*la misura oggettiva si colloca sul piano della tipicità (soggettiva), dove il giudizio di colpa fattuale si caratterizza: come ex ante quanto al momento; in concreto (e arricchito dall'eventuale Sonderwissen del soggetto) quanto alla base ontologica e nomologica; riferito a un homo eiusdem professionis et condicionis (h.e.p.e.c.) — un agente modello differenziato — quanto al metro. La misura soggettiva concerne, allora, il diverso e successivo piano della colpevolezza, in cui — pur sempre alla stregua di un giudizio normativo — dovrebbe valutarsi la violazione del dovere cautelare alla luce del potere del soggetto di adeguarvisi*” (CASTRONUOVO, *La colpa “penale”: misura soggettiva e colpa grave*, op. cit., p. 1731). Si veda, al riguardo, anche FIANDACA – MUSCO, op. cit., p. 563 ss.; DE FRANCESCO, *Sulla misura soggettiva della colpa*, in *Studi urbinati*, 1977–78, p. 275 ss.; e ancora CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Milano, 2009, p. 176 ss.; CASTRONUOVO, *L'evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. It. D.P.P.*, n. 4/2011, p. 1594 ss.; PIERGALLINI, op. cit., p. 226 ss.; CANESTRARI, *La doppia misura della colpa nella struttura del reato colposo*, in *Ind. Pen.*, 2012, p. 21 ss.; DONINI – ORLANDI, *Reato colposo e modelli di responsabilità: le forme attuali di un paradigma classico*, Bologna, 2013, p. 15 ss.; CANEPA, *L'imputazione soggettiva della colpa: il reato colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza*, Torino, 2011, *passim*; DI LANDRO, *Dalle linee guida e dai protocolli all'individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario: misura oggettiva e soggettiva della malpractice*, Torino, 2012, p. 229 ss.; GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Padova, 1993, *passim*; CAPUTO, *Misura e grado della colpa*, in *Criminalia*, 2021, p. 229 ss.



collocato nell'ambito delle "circostanze anormali concomitanti" all'azione, che rendono impossibile per l'agente modello l'osservanza del dovere oggettivo di diligenza richiesto nella situazione concreta⁶⁴. In quest'ottica, il caso fortuito sarebbe una scusante delle condotte colpose, espressione della inesigibilità di un comportamento diverso, da parte del soggetto agente, in una situazione contingente, qualora sia incontestabile la violazione delle regole di diligenza⁶⁵.

Il sopracitato orientamento – che, pur non aderendo esplicitamente alla teoria della doppia misura della colpa, colloca evidentemente l'istituto del caso fortuito nell'ambito della "misura soggettiva" –, si basa su un presupposto fondamentale, postulando una concezione "soggettiva" del caso fortuito: l'istituto in questione, invero, viene inteso non come ciò che poteva considerarsi imprevedibile alla stregua di caratteri oggettivi, ma come ciò che quello specifico soggetto agente non era in condizione di prevedere. Quest'ultimo aspetto, in particolare, è comune a tutte le teorie che collocano il caso fortuito nell'ambito della colpevolezza, perché rivolte all'analisi della rimproverabilità soggettiva di una persona determinata.

Proprio per questo motivo, la teoria in questione è stata censurata da chi ritiene che sia necessario tracciare una netta linea di demarcazione tra caso fortuito e misura soggettiva della colpa⁶⁶. La seconda, infatti, comprende un giudizio condotto su di un parametro relativo, cioè l'agente modello preso in esame per quello specifico tipo di attività e di circostanze che la vicenda storica ha evidenziato — perché ciò che è esigibile per un soggetto potrebbe non esserlo per un altro. Il caso fortuito, invece, è un evento eccezionale che sia tale per chiunque, perché appartiene al mondo fenomenico e designa un accadimento improbabile alla luce delle leggi scientifiche di un dato momento storico, e non in base alle specifiche caratteristiche del soggetto agente⁶⁷.

⁶⁴ MARINUCCI, op. cit., p. 233; FIANDACA, op. cit., pp. 108–109; MARINUCCI – DOLCINI – GATTA, op. cit., p. 471, secondo cui, ai sensi della norma sul caso fortuito rilevano circostanze "interne" come l'insorgenza di un malore rapido e improvviso che colpisca chi è alla guida di un'auto, qualora siano imprevedibili. Si considerano, invece, circostanze anormali "esterne" che possono giustificare la violazione di una regola di diligenza solo la forza maggiore e il costringimento fisico.

⁶⁵ Si veda, al riguardo, anche MARINUCCI, *Brevi note sul caso fortuito come scusante del fatto colposo (nota a Tribunale di Firenze, Sezione I, 18.6.2012 (dep. 15.11.2012), giudice Boncompagni)*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, n. 2/2013, p. 5.

⁶⁶ CANTAGALLI, *Il caso fortuito nell'applicazione giurisprudenziale: osservazioni sulla qualificazione dell'istituto*, in *Ind. Pen.*, n. 2/2008, p. 695 ss. Sul tema si veda anche SABATINI, *Osservazioni su inesigibilità, fortuito e colpa nei reati ambientali (nota a sez. III, 29/04/03, dep. 18/06/03, n. 26191, Pisedda)*, in *Cass. Pen.*, n. 1/2005, p. 165.

⁶⁷ Si veda CANTAGALLI, op. cit., p. 695 ss.; SABATINI, *Osservazioni su inesigibilità, fortuito e colpa*, op. cit., p. 165.



Ciò premesso, è necessario analizzare l'orientamento diametralmente opposto che, invece, colloca il caso fortuito sul piano del fatto tipico, nello specifico quale causa di esclusione del nesso di causalità tra condotta ed evento⁶⁸.

Innanzitutto, è presupposto esplicito di questa impostazione l'accettazione di specifici modelli teorici della causalità penalmente rilevante, che si sono sviluppati in contrasto alla tradizionale teoria della condizione. Per quest'ultima, difatti, il fortuito non può mai eliminare il rapporto di causalità, ma soltanto la colpevolezza, perché il fatto imprevedibile è pur sempre condizione dell'evento. Le diverse teorie della causalità adeguata e della causalità umana, invece, utilizzano la nozione di caso fortuito proprio come necessario "correttivo" alla teoria della condizione, ritenendo che il verificarsi di un fatto che non può stimarsi come conseguenza adeguata della condotta possa essere idoneo a escludere la sussistenza del nesso di causalità⁶⁹.

Le voci dottrinali che sostengono questa teoria ritengono, in particolare, che l'art. 41 c.p., nel considerare rilevanti — ai fini dell'esclusione del rapporto di causalità — le cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento, sia una conferma testuale della rilevanza del caso fortuito sul piano del fatto tipico. Alcuni tra gli illustri Autori ritengono, addirittura, che l'art. 41 c.p. non sarebbe altro che un duplicato dell'art. 45 c.p.⁷⁰; altri sostengono, invece, che l'art. 45 c.p. possa essere utilizzato come correttivo per rimediare alla disparità di trattamento tra concause preesistenti e concomitanti e concause sopravvenute⁷¹.

È necessario sottolineare, altresì, che può essere ricondotto alle teorie che collocano il caso fortuito nell'ambito del nesso di causalità anche l'orientamento, ipotizzato da una parte della dottrina⁷², che inquadra l'istituto in questione all'interno della c.d. "misura oggettiva della colpa",

⁶⁸ PECORARO–ALBANI, op. cit., p. 395 ss.; SANTORO, *Il caso fortuito nel diritto penale*, 2^a ed., Torino, 1956, p. 167 ss.; GRISPIGNI, *Il nesso causale nel diritto penale*, in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1935, p. 40; SABATINI, *Osservazioni su inesigibilità, fortuito e colpa*, op. cit., pp. 163–164; MALINVERNI, *Il rapporto di causalità e il caso*, in *Riv. It. D.P.P.*, 1959, p. 65; PISAPIA, *Istituzioni di diritto penale: parte generale e parte speciale*, 3^a ed., Padova, 1975, p. 100 ss.; DE FRANCESCO, *Caso fortuito e forza maggiore*, in *St. Iur.*, 1997, p. 17 e ss.

⁶⁹ PECORARO–ALBANI, op. cit., pp. 395–96.

⁷⁰ Si veda PECORARO–ALBANI, op. cit., pp. 397–398, secondo cui anche le cause preesistenti o simultanee rientrano nella nozione del fortuito e, quindi, nell'art. 41 cpv. c.p., in quanto non esiste un fortuito preesistente, simultaneo o sopravvenuto all'azione: "fortuito è il fatto accaduto per l'imprevedibile incrocio causale di condizioni, le quali possono essere indifferentemente preesistenti, simultanee o sopravvenute. Ma questo incrocio, veduto nel suo insieme, risulta sempre 'sopravenuto' in relazione all'agente e, quindi, si è nell'ambito della causa 'sopravenuta' a cui si riferisce l'art. 41 cpv. Il caso è sempre qualcosa che sopravviene, come si riconosce; è il risultato imprevedibile di una certa condotta, dunque, un posterius della medesima. Esso, pertanto, può configurarsi anche con riguardo alle condizioni preesistenti o simultanee".

⁷¹ SABATINI, *Osservazioni su inesigibilità, fortuito e colpa*, op. cit., p. 162; CADOPPI – VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte generale*, 8^a ed., Milano, 2021, p. 260.

⁷² CANTAGALLI, op. cit., p. 697 ss.



cioè di quel giudizio, interamente normativo, che riguarda il contrasto tra la condotta concreta dell'agente e il modello di comportamento imposto da regole di diligenza, prudenza o perizia. In particolare, il caso fortuito può venire in rilievo rispetto al giudizio sul nesso di causalità tra la colpa e l'evento⁷³, nella parte in cui è richiesto che il risultato della condotta colposa realizzi lo specifico rischio che la regola mirava a impedire. Se, all'esito del giudizio di concretizzazione del rischio, risulta che l'evento si è prodotto con un decorso che esorbita da quelli considerati nel giudizio che ha guidato il processo di formazione della regola cautelare, viene meno il nesso normativo tra colpa ed evento, in quanto non può ritenersi che l'evento sia stato causato dalla condotta inosservante della regola. Proprio su questo profilo normativo può incidere il caso fortuito: esso, in quanto anomalo e imprevedibile, *“fa saltare la successione causale sottesa alla regola medesima, quindi la produzione dell'evento conseguito all'intervento del caso fortuito non può dirsi ascrivibile alla violazione della regola cautelare”*⁷⁴.

Anche tali orientamenti sono stati sottoposti a critiche⁷⁵: in particolare, è stato osservato come l'argomentazione secondo cui la collocazione del caso fortuito nell'ambito della colpevolezza finisce per disconoscere l'autonoma funzione esimente dell'istituto in questione può essere rivolta anche a chi tende a posizionare lo stesso sul piano del nesso di causalità. Inoltre, tale impostazione presuppone l'adesione al modello della causalità adeguata, largamente criticato dalla dottrina penalistica⁷⁶. Infine, e per quello che più rileva, chi propende per l'operatività del caso fortuito sul solo piano della causalità circoscrive l'applicabilità dell'istituto in questione ai soli reati di evento, senza che vi sia alcun appiglio letterale né alcuna ragione logico-dogmatica⁷⁷.

Per ribattere alle – condivisibili – obiezioni di cui sopra c'è chi, in dottrina, ha adottato un approccio diverso: pur collocando l'istituto del caso fortuito all'interno del fatto tipico e non della colpevolezza, si è definito lo stesso non come causa di esclusione del nesso di causalità, ma come

⁷³ Per approfondimenti in materia si veda MARINUCCI – DOLCINI – GATTA, op. cit., p. 443 ss.

⁷⁴ CANTAGALLI, op. cit., p. 697, secondo cui, in quest'ottica, il caso fortuito potrebbe escludere anche, in via consequenziale, l'evitabilità dell'evento attraverso l'osservanza della regola di diligenza trasgredita. L'Autrice, però, si dichiara contraria alla ricostruzione del caso fortuito quale fattore escludente della tipicità colposa, perché limita a priori la rilevanza dell'istituto alle sole fattispecie colpose in cui assume rilievo la violazione della regola cautelare di condotta, quindi quelle fondate sulla colpa generica o su regole scritte elastiche – considerato che, nella colpa specifica, il giudizio di individuazione delle regole alla luce della prevedibilità-evitabilità dell'evento è compiuto dal legislatore (CANTAGALLI, op. cit., pp. 698–699).

⁷⁵ FIANDACA, op. cit., pp. 109–110; PULITANÒ, *Diritto penale*, 8^a ed., Torino, 2019, p. 297.

⁷⁶ Si veda, al riguardo, FIANDACA – MUSCO, op. cit., p. 255 ss.; CANTAGALLI, op. cit., p. 702.

⁷⁷ FIANDACA, op. cit., p. 110; CANTAGALLI, op. cit., p. 710.



causa di esclusione della *suitas* e, quindi, del fatto tipico *ex se*⁷⁸. In quest'ottica, l'intervento del caso fortuito sul comportamento posto materialmente in essere da un soggetto non permette di considerare il fatto illecito come "opera propria" di quest'ultimo, nonostante la sussistenza di tutti i requisiti che ne consentirebbero la sussumibilità nella fattispecie criminosa di riferimento. Il caso fortuito, pertanto, è l'evento imprevedibile che annulla la facoltà di reazione del soggetto, escludendo in modo oggettivo la riferibilità dell'azione a quest'ultimo⁷⁹.

Tale collocazione sistematica consente di applicare l'art. 45 c.p. ai reati di pura condotta, rispetto ai quali non è richiesto l'accertamento di alcun rapporto causale: il caso fortuito si traduce nell'assenza di tipicità del fatto perché *"la combinazione con la condotta di un fattore del tutto imponderabile determina una situazione analoga a quella che nei reati di evento si risolve nel difetto di imputazione oggettiva, impedendo che il fatto naturalisticamente commesso assuma, nella valutazione giuridico-penale, la conformità al tipo legale"*⁸⁰.

Quest'ultima concezione del caso fortuito appare, a parere di chi scrive, maggiormente persuasiva rispetto alle altre teorie sin d'ora esposte. Sebbene, infatti, anche alla stessa sia stata posta l'obiezione secondo cui, in tale ottica, il caso fortuito sarebbe un istituto del tutto privo di autonoma funzione esimente – nient'altro che un doppione dell'art. 42, comma 1, c.p.⁸¹ –, non si può fare a meno di osservare che tutte le teorie esplicative del caso fortuito intendono quest'ultimo come fattore di esclusione di un qualche elemento del reato, sicché l'unica conclusione a cui può pervenirsi è che lo stesso sia un istituto *"sostanzialmente inutile"*⁸² o, comunque, indubbiamente superfluo.⁸³ Quantomeno, l'inquadramento sistematico del caso fortuito quale causa di esclusione della *suitas* consente di applicare quest'ultimo a tutti i tipi di reati, che siano di evento o di pura condotta, dolosi o colposi⁸⁴.

⁷⁸ PAGLIARO – MILITELLO – MANFREDI – SPENA, op. cit., p. 441 ss.; CANTAGALLI, op. cit., p. 722 ss.; M. ROMANO, op. cit., p. 486 ss.

⁷⁹ CANTAGALLI, op. cit., p. 722.

⁸⁰ M. ROMANO, op. cit., p. 486 ss.

⁸¹ DE FRANCESCO, *Caso fortuito e forza maggiore*, op. cit., p. 15.

⁸² CANTAGALLI, op. cit., p. 724.

⁸³ Dato che *"tutti i problemi che (raramente) vengono discussi avendo riguardo a tale norma [l'art. 45 c.p., n.d.r.] trovano soluzione nei principi generali sulla causalità e sulla colpa"* (PULITANO', op. cit., p. 297). Si consideri, al riguardo, anche il dibattito sulla necessità di tale disposizione di legge, che ha avuto luogo in sede di lavori preparatori al Codice Rocco – a cui si accennava all'inizio del paragrafo –: anche allora, era evidente che l'art. 45 c.p. esprimesse nient'altro che un principio generale circa i limiti della responsabilità penale che, difatti, non era mai stato negato, anche quando non appariva legislativamente enunciato (CONTI, op. cit., p. 390).

⁸⁴ Come già acutamente osservato da CANTAGALLI, op. cit., pp. 724–725.



Per ragioni di completezza, è necessario accennare al fatto che sussiste, in dottrina⁸⁵, un ulteriore orientamento, secondo cui il caso fortuito è da considerarsi un istituto “multiforme” e sarebbe, pertanto, un errore pretendere di dare allo stesso una collocazione sistematica unitaria. L’istituto, in quest’ottica, sarebbe idoneo ad adattarsi a situazioni tra loro diverse, cioè a casi in cui non è ravvisabile il nesso causale, casi in cui si esclude la sussistenza di una condotta volontaria, casi in cui il fatto è conseguenza non evitabile dell’inserzione di un fattore del tutto imprevedibile, ecc. Esso, quindi, potrebbe essere utilizzato per escludere sia l’elemento soggettivo del reato, sia il nesso di causalità che la *suitas*, in base alle caratteristiche del caso concreto⁸⁶.

4. Il caso fortuito: principali orientamenti giurisprudenziali.

Rispetto, invece, alla trattazione dell’istituto del caso fortuito nella prassi giurisprudenziale, dall’analisi della giurisprudenza in materia emerge come quest’ultimo venga tendenzialmente considerato dalla Suprema Corte quale causa di esclusione della colpevolezza⁸⁷, in linea con l’orientamento tradizionale della dottrina penalistica.

Tale soluzione è stata avallata anche da una ormai risalente sentenza delle Sezioni Unite⁸⁸, secondo cui la concezione soggettiva del caso fortuito – rispetto all’opposto orientamento che considera l’istituto in questione quale causa di esclusione del nesso di causalità –, risponde più compiutamente alla logica del sistema normativo, sia perché l’art. 45 c.p. si riferisce al fortuito come ad un evento (imprevedibile) che si inserisce nel corso di un’azione umana riferibile materialmente e psicologicamente al soggetto agente, sia perché la tesi che esclude il rapporto di causalità fisica è costretta a riconoscere carattere pleonastico all’art. 45 c.p., che sarebbe un duplicato dell’art. 41 cpv. c.p. Per questo motivo, nella sentenza in questione, la Corte di cassazione ha ritenuto che il malore

⁸⁵ FIANDACA, op. cit., pp. 110–111; GREGORI, *Caso fortuito e forza maggiore*, in *Enc. giur.*, vol. V, 1988, p. 3; CORNACCHIA, *Caso fortuito (forza maggiore e costringimento fisico)*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale* (a cura di BRICOLA – ZAGREBELSKY), vol. I, 2^a ed., Torino, 1996, p. 808 ss.

⁸⁶ Si veda anche FIANDACA – MUSCO, op. cit., p. 231.

⁸⁷ Si veda, a titolo esemplificativo, Cass. Sez. 4 n. 36883 del 14/07/2015, Procopio, RV 264416, secondo cui “*il caso fortuito presuppone l’integrità del rapporto di causalità materiale tra la condotta e l’evento, collocandosi come causa soggettiva di esclusione della punibilità*”. Si veda anche Cass. Sez. 5 n. 7471 del 30/01/2024; Cass. Sez. 3 n. 46190 del 26/09/2023; Cass. Sez. 5 n. 39766 del 13/04/2023; Cass. Sez. 4 n. 42017 del 29/09/2022; Cass. Sez. 3 n. 5817 del 18/01/2022; Cass. Sez. 4 n. 6642 del 3/11/2021 (dep. 24/02/2022); Cass. Sez. 3 n. 50566 del 29/10/2015; Cass. Sez. 4 n. 6982 del 19/12/2012 (dep. 2013), D’Amico, RV 254479; Cass. Sez. 4 n. 10823 del 25/02/2010, Giambruno, RV 246506; Cass. Sez. 4 n. 44548 del 17/09/2009, Macchini, RV 245469; Cass. Sez. 4 n. 19373 del 15/03/2007, Mollicone, RV 236613; Cass. Sez. 3 n. 1814 del 18/12/1997 (dep. 1998), Rosati, RV 209868; Cass. Sez. 4 n. 16840 del 30/10/1990, Lo Nigro, RV 186075.

⁸⁸ Cass. Sez. U. n. 12093 del 14/06/1980, Felloni, RV 146695.



improvviso subito dal conducente di un autoveicolo, essendo causa di esclusione della *suitas*, non potesse considerarsi caso fortuito⁸⁹.

Sussiste, però, anche un orientamento minoritario che considera il caso fortuito come un fattore che esula completamente dalla condotta, non potendo in alcun modo ricollegarsi ad un'attività psichica e perciò ad un'azione od omissione cosciente e volontaria del soggetto⁹⁰. Queste pronunce rimandano a una concezione “oggettiva” dell'istituto in questione, considerato un *quid* imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esorbita completamente dal comportamento dell'agente e dunque porta a escludere la possibilità di configurazione del fatto tipico.

Va segnalato, però, che la giurisprudenza di legittimità evita di ancorarsi a rigide impostazioni dogmatiche: i due profili relativi al nesso causale e alla colpevolezza vengono, spesso, posti in reciproca relazione, sia in quanto l'eccezionalità ed atipicità causale genera l'imprevedibilità oggettiva e soggettiva⁹¹, sia in quanto la presenza del comportamento colposo dell'imputato impedisce a quest'ultimo di invocare fattori causali atti ad interrompere il nesso eziologico tra la sua condotta e l'evento⁹². In generale, la Corte di cassazione ritiene, quindi, che l'accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto, sia dalla sua colpa. Pertanto, in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno e nei casi in cui, comunque, è possibile rinvenire un qualche legame di tipo psicologico tra il fortuito e il soggetto agente – nel senso che l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudente, negligente o imperito – non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico⁹³.

⁸⁹ Invero, nella prospettiva adottata dalla Suprema Corte nella sentenza sopracitata, il malore improvviso del conducente consiste in una situazione in cui fa difetto ogni coefficiente psichico e, quindi, da rapportare all'art 42 c.p. – il quale enuncia le condizioni essenziali perché un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante. Diversamente, il caso fortuito si collega all'intervento d'un fattore causale imprevedibile nel caso in cui il soggetto abbia, comunque, realizzato un fatto a lui riferibile, psicologicamente e materialmente.

⁹⁰ Cass. Sez. 4 n. 39062 del 26/05/2004, Picciurro; Cass. Sez. 5 n. 6484 del 1/04/1982, Michea, in *Riv. Pen.*, 1983, p. 346 ss.; Cass. Sez. 4 n. 2138 del 11/03/1981, Biagini; Cass. Sez. 4 del 13/01/1981, Tomassoni, in *Riv. Pen.*, 1982, p. 201 ss.; Cass. Sez. 4 n. 7028 del 29/04/1977, Sannia, in *Arch. Circ.*, 1997, p. 660.

⁹¹ Si veda, tra le tante, Cass. Sez. 4 n. 36883 del 14/07/2015, Procopio, RV 264416, secondo cui la teoria che inquadra il caso fortuito nell'ambito del nesso di causalità finisce per ammettere che l'istituto in questione escluda la colpevolezza, sia pure come conseguenza riflessa del venir meno del rapporto di causalità materiale.

⁹² Cass. Sez. 4 del 12/07/1988, Cantarella, in *Riv. Pen.*, 1989, p. 727 ss., secondo cui “*in tema di circolazione stradale, il conducente che sorpassi o incroci autoveicolo fermo al bordo della strada per consentire a un passeggero di scendere, ha obbligo di adottare cautele atte a prevenire danni alla persona nel caso, del tutto prevedibile, che il passeggero, sceso dall'automezzo fermo, tenti, sia pure imprudentemente, l'attraversamento della sede stradale; ne consegue che, omesse quelle cautele e verificatosi l'infortunio, il conducente del mezzo investitore non può invocare il fatto del terzo (investito) quale fattore causale atto a interrompere il nesso eziologico tra la sua condotta e l'evento*”.

⁹³ Cass. Sez. 4 n. 4220 del 9/12/1988 (dep. 1989), Savelli, RV 180850.



Ma, come sottolineato dalla dottrina, va considerato che l'inquadramento sistematico del caso fortuito comporta conseguenze diverse dal punto di vista processuale, dunque non si tratta di una diatriba dottrinale priva di reale incidenza: se l'art. 45 c.p. viene considerato quale fattore di esclusione del rapporto di causalità o della *suitas*, nell'accertarne la sussistenza il giudice assolve per insussistenza del fatto, dal momento che viene meno un elemento oggettivo del reato; viceversa, se si ritiene che il fortuito sia una causa di esclusione della colpevolezza, la formula utilizzata sarà "perché il fatto non costituisce reato", dal momento che il reato risulta privo del suo elemento soggettivo⁹⁴.

Inoltre, la grande varietà di configurazioni proposte in ordine al caso fortuito comporta l'esistenza di posizioni differenti anche sul piano probatorio. In sintesi, nell'ambito delle sentenze che considerano l'art. 45 c.p. quale causa di esclusione della colpevolezza si ritiene, perlopiù, che sia l'imputato a dover dar prova del caso fortuito⁹⁵. È evidente che il principio in questione derivi dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza, formatosi durante la vigenza del precedente codice di procedura penale – a cui si accennava *supra* – secondo cui incombeva sull'imputato l'onere di provare la sussistenza di una qualsivoglia esimente.

C'è da dire, però, che nel nuovo assetto processuale una tale inversione dell'onere della prova è del tutto inammissibile, e ciò ha portato la maggior parte delle recenti sentenze in materia di caso fortuito a cambiare orientamento. Secondo questi ultimi principi, nell'ordinamento processuale penale non è previsto alcun onere probatorio a carico dell'imputato; è prospettabile soltanto un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire al giudice le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore⁹⁶. Tra questi ultimi elementi può annoverarsi sicuramente anche il caso fortuito che, in qualsiasi delle accezioni sopra esposte, non è una causa di non punibilità, ma un risvolto negativo di un elemento tipico del reato, del nesso causale o della colpa, a seconda delle scelte classificatorie⁹⁷.

⁹⁴ Come sottolineato da SABATINI, *Osservazioni su inesigibilità, fortuito e colpa*, op. cit., p. 162.

⁹⁵ Cass. Sez. 4 n. 10823 del 25/02/2010, Giambruno, RV 246506; Cass. Sez. 5 n. 9134 del 6/08/1991, Moscatelli, RV 191193; Cass. Sez. 4 n. 16840 del 30/10/1990, Lo Nigro, RV 186075.

⁹⁶ Cass. Sez. 2 n. 35024 del 9/10/2020, Malfitano, RV 280304; Cass. Sez. 4 n. 12099 del 12/12/2018 (dep. 2019), Fiumefreddo, RV 275284; Cass. Sez. 5 n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, RV 261657; Cass. Sez. 2 n. 20171 del 7/02/2013, Weng, RV 255916; Cass. Sez. 4 n. 6854 del 16/12/2011 (dep. 2012), Muratori, RV 252731.

⁹⁷ LUNGHINI – PARIS, *sub art. 45 c.p.*, in *Codice penale commentato* (a cura di DOLCINI e altri), vol. I, 5^a ed., Milano, 2021, pp. 726–727; EUSEBI, *sub art. 45 c.p.*, in *Commentario breve al codice penale* (a cura di FORTI e altri), 6^a ed., Milano, 2017, p. 199.



Può considerarsi pacifica e imprescindibile, pertanto, la permanenza di un mero onere di allegazione in capo all'imputato. Ciò non toglie, però, che tale onere si risolva – necessariamente – nell'esposizione di elementi precisi e specifici che consentano al giudice di verificare la sussistenza del caso fortuito⁹⁸, specie se si considera quest'ultimo come assenza dell'elemento soggettivo del reato. È opportuno riprendere, a riguardo, quanto affermato nel paragrafo precedente in merito alla prova dell'elemento della colpa che, soprattutto nei reati di natura contravvenzionale, può essere dimostrata attraverso presunzioni e massime di esperienza e grava sull'imputato l'onere di dimostrare l'intervento di circostanze anomale che non hanno consentito a quest'ultimo di adeguarsi alle prescrizioni dell'ordinamento.

È chiaro, dunque, che, se si colloca l'istituto del caso fortuito nell'ambito della colpevolezza, l'onere di allegazione che normalmente sussiste a carico dell'imputato finisce col risolversi nella prova dello stesso: il soggetto agente non può limitarsi ad allegare il fattore imprevedibile, ma deve fornire specifici elementi idonei a comprovare l'effettiva imprevedibilità dello stesso.

5. Il caso fortuito nel diritto penale dell'ambiente: l'intervento di “fattori esterni” nell'ambito delle contravvenzioni ambientali.

Una volta esaminati i principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di elemento soggettivo nei reati contravvenzionali e di caso fortuito, è possibile passare allo specifico ambito delle contravvenzioni ambientali. Una prima – necessaria – osservazione concerne il fatto che, come sottolineato dalla dottrina più attenta⁹⁹, in tale contesto il fortuito può rilevare raramente come causa di interruzione del nesso causale, posto che gli illeciti ambientali sono generalmente reati di pura condotta. Anche per questo motivo, in relazione alle contravvenzioni ambientali, l'istituto in questione, nella quasi totalità dei casi, viene considerato dalla giurisprudenza quale elemento idoneo ad escludere la colpevolezza, in linea con l'orientamento tradizionale di cui sopra.

La casistica principale riguarda soprattutto le contravvenzioni di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o eccedenti i limiti tabellari (art. 137, commi 1 e 5, TUA), ma anche l'inosservanza delle prescrizioni relative ai valori limite di emissione di sostanze inquinanti nell'ambito delle attività soggette ad AIA (art. 29-*quattordices*, commi 2 e 3 TUA) e l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma 2, TUA). In generale, nell'ambito degli illeciti in

⁹⁸ RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, 3^a ed., Padova, 2021, p. 53.

⁹⁹ RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., p. 67.



questione, il caso fortuito viene invocato nei casi in cui sussistono “fattori esterni” astrattamente idonei a incidere sulla rimproverabilità dell’agente: tra gli stessi, assumono particolare rilevanza nella prassi giudiziaria i guasti tecnici, gli eventi atmosferici anormali e le eventuali condotte di terzi¹⁰⁰.

Va sottolineato sin d’ora che la giurisprudenza, nella quasi totalità dei casi, esclude la riconducibilità degli eventi in questione all’istituto del caso fortuito. Ciò dipende, *in primis*, dal rigore giurisprudenziale con cui si sottolinea che in capo al titolare delle attività inquinanti sussistono dei doveri positivi di particolare diligenza, che impongono la predisposizione delle misure tecniche più appropriate ad evitare danni o pericoli per l’ambiente e la salute¹⁰¹. In quest’ottica, è possibile escludere la responsabilità penale del soggetto qualificato soltanto qualora sussista un fattore “imprevedibile ed inevitabile” nel senso oggettivo del termine¹⁰². La Suprema Corte si è, altresì, preoccupata di specificare che tali obblighi di diligenza non fanno sì che le contravvenzioni ambientali possano considerarsi ipotesi di responsabilità oggettiva, “*perché implicano l’adozione di misure tecniche ed organizzative onde evitare non qualsiasi inquinamento, ma solo quello che supera i limiti legali, considerati invalicabili nell’interesse della salute dei cittadini e della salvaguardia ambientale*”¹⁰³.

Il principio sopra riportato solleva perplessità, e non perché si ritiene che imponesse obblighi di diligenza comporti, in assoluto, la riconducibilità degli illeciti in questione ad ipotesi di responsabilità oggettiva. A non persuadere è, piuttosto, il passaggio argomentativo attraverso il quale la giurisprudenza di legittimità sostiene l’insussistenza di un’ipotesi di responsabilità oggettiva perché le misure cautelari sono rivolte ad evitare soltanto inquinamenti che superano gli invalicabili limiti legali. Invero, anche un inquinamento che supera i limiti legali può costituire ipotesi di responsabilità oggettiva qualora, in concreto, si reputi non necessario l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato e qualora non si dia spazio a circostanze fattuali idonee ad escludere la possibilità di muovere un rimprovero al soggetto agente.

Ciò premesso, passando all’analisi della casistica, l’ipotesi del guasto tecnico è particolarmente rilevante perché costituisce non di rado causa di anomalie nel funzionamento di impianti, che si riflettono sulla quantità e qualità degli inquinanti rilasciati nell’ambiente, con la

¹⁰⁰ RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, op. cit., p. 21-22.

¹⁰¹ Cass. Sez. 3 del 6/06/1990, Masera, in *Riv. Pen.*, 1991, p. 411 e ss.

¹⁰² Si veda FIMIANI, *La tutela penale dell’ambiente: i reati e le sanzioni, il sistema delle responsabilità, le indagini, il processo e la difesa*, Milano, 2015, p. 203; RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, op. cit., p. 67; BERNASCONI, op. cit., p. 206.

¹⁰³ *Ex multis*, Cass. Sez. 3 n. 226 del 14/11/2019 (dep. 2020); Cass. Sez. 3 n. 17508 del 3/10/2018 (dep. 2019); Cass. Sez. 3 n. 26191 del 18/06/2003, Pisccedda; Cass. Sez. 3 n. 3954 del 7/02/1995, Bettinsoli, RV 201985.



possibilità che risultino integrate fattispecie di reato consistenti nel superamento di parametri entro i quali sono consentiti sversamenti o emissioni¹⁰⁴.

La giurisprudenza, come già rilevato, ritiene di regola che il guasto tecnico sia inidoneo a integrare un evento imprevedibile ai sensi dell'art. 45 c.p., in grado di escludere la colpevolezza dell'imputato. Lo stesso, invero, non costituisce un'eventualità eccezionale, né imprevedibile, posto che l'onere di diligenza, del quale risulta gravato il titolare dell'impianto, ricomprende il dovere di adottare anche quegli accorgimenti tecnici idonei a monitorare l'impianto e prevenire il danno o, tutt'al più, ripararlo immediatamente per evitare sversamenti o emissioni sopra soglia¹⁰⁵. Al contrario, il guasto in sé, *“senza che lo stesso sia riferibile in termini di certezza a una causa per sua natura imprevedibile o inevitabile, lungi dall'escludere, comprova l'insufficienza delle misure predisposte e, dunque, dimostra la responsabilità del soggetto, quantomeno a titolo di colpa”*¹⁰⁶.

Per questi motivi, la configurabilità del caso fortuito è stata esclusa, ad esempio, nel caso di malfunzionamento di una sonda¹⁰⁷, piegamento di un tubo¹⁰⁸, rottura di una pompa¹⁰⁹, rottura di un macchinario utilizzato per la produzione di energia termica¹¹⁰, rottura di tubazioni conducenti a un impianto di depurazione e conseguente all'eccessivo calore dei reflui immessi¹¹¹, anomalie nel

¹⁰⁴ BERNASCONI, op. cit., p. 204.

¹⁰⁵ In dottrina, si veda RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., p. 67; BERNASCONI, op. cit., p. 205; RAMACCI, op. cit., p. 53 ss.

¹⁰⁶ Cass. Sez. 3 n. 20512 del 10/05/2005, Bonarrigo, RV 231654, riportata anche in RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., p. 67.

¹⁰⁷ Cass. Sez. 3 n. 15317 del 17/03/2021, Vismara, RV 281598.

¹⁰⁸ Cass. Sez. 3 n. 1054 del 15/11/2002 (dep. 2003), Branchesi, RV 223289, secondo cui *“il caso fortuito è riferibile alla eccezionalità di fattori estrinseci ed alla imprevedibilità degli stessi; il guasto meccanico non è certamente imprevedibile e non costituisce caso fortuito ma è ascrivibile ad una condotta negligente dell'imputato perché il piegamento del tubo che immetteva la sostanza atta all'abbattimento del cromo significa che lo stesso non era posizionato o protetto in modo tale da evitare l'evento verificatosi. Il piegamento del tubo è, dunque, collegabile ad una omissione colpevole di chi era obbligato a mantenerlo in condizioni di sicuro funzionamento ed a controllarne costantemente l'efficienza, non potendo il guasto c.d. improvviso di un meccanismo, il cui funzionamento dipende dall'attività di manutenzione, essere annoverato nella categoria di fattori inevitabili ed imprevedibili”*.

¹⁰⁹ Cass. Sez. 3 n. 7497 del 24/06/1991, Brambilla, RV 188782, secondo cui *“fondamento del caso fortuito e della forza maggiore sono la eccezionalità del fatto e la imprevedibilità dello stesso. Tali caratteristiche non sono ravvisabili nel verificarsi della rottura di una pompa che determini il cattivo funzionamento degli impianti di depurazione, determinando la fuoriuscita di liquami inquinanti”*.

¹¹⁰ Cass. Sez. 3 n. 226 del 14/11/2019 (dep. 2020), secondo cui *“in materia di inquinamento atmosferico la causa di inesigibilità per caso fortuito, di cui all'art. 45 c.p., non può essere richiamata allorché l'evento sia riconducibile al titolare dell'insediamento, anche soltanto per omissione, allorché trattasi di conseguenze prevedibili ed evitabili con misure strutturali di prevenzione”*.

¹¹¹ Cass. Sez. 3 n. 24333 del 13/05/2014, Soster, RV 259195: nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto evidente la prevedibilità dell'evento, ben conoscendo gli imputati le caratteristiche dei reflui scaricati. I soggetti agenti, pertanto, erano venuti meno ad elementari regole di prudenza e diligenza.



funzionamento di un impianto che effettuava attività di incenerimento di rifiuti e residui di lavorazioni orafe¹¹², malfunzionamento di un depuratore a causa dell'intasamento dello stesso¹¹³, ecc.¹¹⁴.

Gli orientamenti sopra citati pervengono alle stesse conclusioni anche nei casi in cui i guasti siano causati dall'intervento di agenti naturalistici esterni, come l'inclemenza atmosferica¹¹⁵: per la giurisprudenza di legittimità, il caso fortuito è fondato sull'eccezionalità e imprevedibilità del fattore estrinseco, e tali caratteri non sono ravvisabili nel verificarsi di temporali o di piogge, anche particolarmente abbondanti o copiose. Invero, *“tali fenomeni, anche se inconsueti, possono e devono essere previsti”*.¹¹⁶

La presenza, in capo al titolare dell'attività inquinante, di penetranti obblighi di diligenza ha portato a escludere la sussistenza del caso fortuito – e, nell'ottica della Suprema Corte, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato –, anche nel caso in cui l'illecito sia stato integrato a causa di una condotta “anomala” posta in essere dal personale dipendente, proprio perché il soggetto interessato ha *“l'obbligo di un costante controllo anche per evitare il verificarsi di un singolo specifico episodio di negligenza”*¹¹⁷.

Il caso fortuito è stato, invece, ritenuto sussistente nella seguente situazione: un liquido inquinante era fuoriuscito da un impianto di depurazione a circuito chiuso a seguito della rottura di

¹¹² Cass. Sez. feriale n. 38697 del 1/08/2017, in cui le anomalie di funzionamento erano dovute alle modalità di alimentazione dell'impianto rientrano nella gestione dello stesso: pertanto, l'eventuale riconducibilità del fenomeno accertato ad una partita di carbone utilizzata – circostanza sostenuta in ricorso – non sarebbe stata idonea a integrare gli estremi del caso fortuito, incombendo comunque sul gestore dell'impianto un onere di verifica anche della qualità dei materiali impiegati nel processo di incenerimento.

¹¹³ Cass. Sez. 3 n. 10153 del 7/07/1998, Giacchetti, RV 211982: *“l'intasamento delle strutture del depuratore per scorie interne che determini uno scarico oltre i limiti tabellari non è un evento imprevedibile ed inevitabile, in quanto l'impianto di depurazione deve essere sottoposto preventivamente a verifica rispetto alla normale attività produttiva. L'obbligo di speciale prevenzione deve spingersi fino a prevedere sistemi automatici di blocco dello scarico e della produzione nel caso di avarie anche accidentali”*.

¹¹⁴ Per ulteriore giurisprudenza si veda RAMACCI, op. cit., pp. 53-54; BERNASCONI, op. cit., pp. 205-206.

¹¹⁵ Cass. Sez. 3 n. 3954 del 7/02/1995, Bettinsoli, RV 201985 secondo cui *“in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, non è consentito all'interessato invocare genericamente il caso fortuito o la forza maggiore, sì da escludere il nesso psichico tra azione ed evento, in relazione ad accadimenti naturali, quali l'inclemenza atmosferica, che possono e devono essere previsti attraverso la positiva adozione di accorgimenti tecnici adeguati negli impianti di depurazione, atti ad evitare sversamenti di valori nell'ambiente, pur nel caso di rottura accidentale di tubi, guarnizioni o di arresto della energia”*.

¹¹⁶ Cass. Sez. 3 n. 25028 del 18/02/2016, secondo cui il titolare di una attività imprenditoriale, che si svolge in aperta campagna e richieda il trasporto di scarti di produzione (quali le sanse da molitura), deve adottare le cautele e gli accorgimenti necessari o per eseguire i trasporti anche in presenza di forti precipitazioni, o per realizzare un lecito deposito temporaneo di tali rifiuti (qualora le condizioni dei terreni non consentano lo spandimento delle sanse perché troppo saturi d'acqua), che sia conforme alle prescrizioni generali ed alle condizioni e quantità dei rifiuti. Si veda anche Cass. Sez. 3, n. 26191 del 18/06/2003, Piscedda, in cui la Corte Suprema ha rigettato le censure dell'imputato in merito alla sussistenza del caso fortuito perché immissioni di polveri nell'area circostante erano avvenute a causa del fortissimo vento di maestrale scatenatosi in modo improvviso ed imprevedibile.

¹¹⁷ Cass. Sez. 3 n. 520 del 19/11/1992 (dep. 1993), Cerchiai, RV 192740.



un tubo, che era stato urtato accidentalmente da un mezzo meccanico¹¹⁸. Anche in tale evenienza la giurisprudenza di legittimità aveva sottolineato il dovere, per gli imputati, di adottare ogni misura precauzionale al fine di evitare guasti; nel caso di specie, però, l'incidente non aveva interessato l'impianto di depurazione, ma era stato determinato da una manovra del conducente di un mezzo meccanico, cioè da una circostanza del tutto atipica ed eccezionale, che non rientra nella normale prevedibilità degli eventi che possono determinare inquinamento idrico e per fronteggiare i quali gli imputati dovevano predisporre idonee misure preventive. Pertanto, la imprevedibilità dell'evento lesivo, conseguenza del tutto eccezionale del comportamento del conducente, non poteva che escludere la colpevolezza degli imputati.

Ciò premesso, è necessario sottolineare come parte della dottrina¹¹⁹ sia fortemente critica rispetto agli orientamenti giurisprudenziali di cui sopra, considerati in contrasto con il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.: l'efficacia esimente del "fattore esterno" di riferimento non può essere esclusa *a priori*, ma è sempre necessario un accertamento in concreto della prevedibilità ed evitabilità dell'illecito. Ad esempio, rispetto ai guasti tecnici, sarebbe necessario distinguere le diverse cause degli stessi, differenziando tra guasti imputabili, idonei a escludere la colpa – come, ad esempio, malfunzionamenti dovuti a usura, a difetto di manutenzione o ad eventi atmosferici prevedibili – e guasti imprevedibili, idonei a escludere la rimproverabilità.

Si ritiene, in linea di massima, che tali rilievi siano condivisibili, ma è necessario fare alcune precisazioni.

È evidente che il nodo centrale del problema concerne la prevedibilità del fatto tipico in termini di riferibilità soggettiva per colpa¹²⁰. Il più delle volte, infatti, il guasto tecnico non deriva da un evento anomalo e imprevedibile in senso oggettivo, ma dalla violazione di norme cautelari che impongono l'osservanza delle regole prudenziali volte a un corretto e periodico controllo sugli impianti produttivi. Una volta accertata tale violazione, però, rimane aperto il problema della possibile sussistenza di elementi in grado di escludere la rimproverabilità del soggetto agente:

¹¹⁸ Cass. Sez. 3 n. 5863 del 23/03/1999, Bortoletto e altri, in *Riv. Pen.*, 2000, p. 1027 ss., nota di CAPRANO, *Inquinamento delle acque e caso fortuito*.

¹¹⁹ BERNASCONI, op. cit., pp. 205–6; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., pp. 68–69; RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, op. cit. p. 22, secondo cui, nel caso in cui la manutenzione sia stata demandata a ditte specializzate, è necessario verificare la sussistenza della c.d. *culpa in eligendo*, cioè domandarsi se l'agente modello avrebbe scelto una ditta di manutenzione con quelle specifiche caratteristiche: la colpa, in tale contesto, sussisterà qualora la scelta sia ricaduta su soggetti evidentemente inaffidabili, alla luce di un giudizio *ex ante*, sulla base di concreti indizi, come l'assenza di competenze nella materia ambientale, la palese imperizia dimostrata nel corso della relazione commerciale, ecc.

¹²⁰ Come sottolineato da SABATINI, *Osservazioni su inesigibilità, fortuito e colpa*, op. cit., p. 164.



l'intervento di fattori imprevedibili, quindi, rileva nell'ambito della misura soggettiva della colpa, ossia della possibilità, per il singolo individuo, di uniformare la propria condotta a quella del c.d. "agente modello" di riferimento¹²¹.

Qualora, invece, ci si trovi davanti a un fattore fenomenico improbabile per chiunque, alla luce delle leggi scientifiche di un determinato momento storico – seguendo, quindi, la concezione "oggettiva" dell'istituto – sarebbe più corretto parlare di caso fortuito quale causa di esclusione della *suitas*¹²² e, dunque, del fatto tipico di per sé. Un esempio è dato dal caso, sopra descritto, del guasto dovuto al comportamento anomalo e imprevedibile di un autista di un mezzo meccanico: anche se i giudici di legittimità si sono focalizzati sull'elemento soggettivo del reato, è evidente che, nel caso di specie, sorgono dei dubbi rispetto alla stessa riferibilità oggettiva del fatto di reato al titolare dell'impianto, dato che l'integrazione dell'illecito era stata dovuta all'azione di un fattore causale che nulla aveva a che vedere con quest'ultimo. Non è, infatti, strano che in tale occasione la Corte di cassazione abbia ritenuto sussistente il caso fortuito, a differenza di tutte le altre situazioni sopra descritte.

Ciò premesso, nella maggior parte dei casi la Suprema Corte aderisce alle teorie che collocano il caso fortuito nell'ambito della colpevolezza ma, a differenza degli orientamenti dottrinali in questione, non paragona il comportamento concretamente posto in essere a quello che avrebbe dovuto essere adottato dall'agente modello di riferimento, in modo che sia possibile escludere l'effettiva rimproverabilità dell'agente. Al contrario, si utilizza una concezione "oggettiva" di caso fortuito, affermando che i guasti, gli eventi atmosferici e le condotte di terzi possono, in concreto, essere sempre previsti o evitati, prescindendo dalle caratteristiche del soggetto agente. Si pensi, ad esempio, al principio sopracitato, secondo cui il guasto dev'essere riferibile in termini di certezza a una causa non imprevedibile o inevitabile per sua natura¹²³, e non per il singolo individuo.

In concreto, quindi, la giurisprudenza effettua una "combinazione" tra l'orientamento tradizionale in materia di caso fortuito – secondo cui l'istituto in questione rileva nell'ambito della colpevolezza – e la concezione "oggettiva" dello stesso, che, però, è propria delle teorie che lo collocano all'interno del fatto tipico. In questo modo, si legittima l'utilizzo di un parametro

¹²¹ Sulla necessità di distinguere più tipologie di agente modello si veda CASTRONUOVO, *La colpa "penale": misura soggettiva*, op. cit., p. 1731 ss.; BASILE, *Fisionomia e ruolo dell'agente-modello ai fini dell'accertamento processuale della colpa generica*, in *La prova dei fatti psichici* (a cura di DE FRANCESCO – PIEMONTESE – VENAFRO), Torino, 2010, p. 94 ss.; anche in *penalecontemporaneo.it*, 13/03/2012, p. 20 ss., CANTAGALLI, op. cit., p. 694 ss.; FIANDACA – MUSCO, op. cit., p. 579 ss.; MARINUCCI – DOLCINI – GATTA, op. cit., p. 427.

¹²² Non del nesso di causalità, dato che gli illeciti di cui si sta trattando sono reati di pura condotta, come già evidenziato.

¹²³ Cass. Sez. 3 n. 20512 del 10/05/2005, Bonarrigo, cit.



meramente oggettivo per affermare la colpa del soggetto agente, comprimendo quasi al limite la possibilità di dare spazio a un qualsiasi grado di soggettivizzazione della responsabilità.

È emblematico, a riguardo, uno dei casi a cui si è accennato in precedenza, rispetto al quale il ricorrente aveva invocato il caso fortuito come causa di esclusione della colpevolezza perché si era verificato il malfunzionamento di una sonda che regolava un reagente in un impianto di depurazione¹²⁴: si sosteneva, infatti, che il guasto in questione fosse un evento imprevedibile e straordinario perché la sonda era stata monitorata appena tre giorni prima e tutti i controlli successivi avevano verificato la regolarità dello scarico. Di fronte a queste censure, la Suprema Corte si è limitata a ribadire i principi, già ampliamenti esposti, secondo i quali i guasti tecnici non possono integrare il caso fortuito perché devono, in concreto, essere sempre previsti ed evitati. Un simile approccio non può che suscitare perplessità perché, nel caso di specie, anche di fronte alla prospettazione di un comportamento diligente da parte dell'imputato, non viene identificato alcuno specifico profilo di colpa, né dalla Corte di cassazione né – per quello che si può evincere dal testo della sentenza –, dal giudice di merito. In altre parole, rispetto a censure volte ad evidenziare l'adozione di tutte le cautele necessarie a prevenire o, comunque, porre immediatamente rimedio al guasto, la giurisprudenza di legittimità esclude la sussistenza del caso fortuito perché il guasto, di per sé, non può considerarsi evento oggettivamente imprevedibile.

In questo senso, è evidente come l'utilizzo di una concezione "oggettiva" del caso fortuito nell'ambito dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato comporti possibili violazioni del principio di colpevolezza, perché elide qualsiasi giudizio rispetto alla concreta possibilità, per il soggetto agente, di adeguarsi allo standard di diligenza imposto dall'ordinamento giuridico. Piuttosto, come condivisibilmente evidenziato dalla dottrina sopra citata, l'attenzione non dovrebbe focalizzarsi sul guasto in sé, ma sulle cause di quest'ultimo, posto che soltanto l'individuazione delle stesse consente di comprendere se l'anomalia sia o meno riconducibile alla colpa del gestore dell'impianto.

Al riguardo, va però sottolineato che, in alcuni casi, la Suprema Corte, pur riprendendo le massime di cui sopra senza contestarne il rigore, non si è limitata ad affermare il carattere intrinsecamente prevedibile del guasto, ma si è spinta oltre, sino all'individuazione di specifici profili di colpa.

Si può prendere ad esempio uno dei casi sopra citati, in cui le tubature di un impianto di depurazione si erano rotte a causa dell'elevata temperatura dei reflui immessi. In tal caso, il giudice

¹²⁴ Cass. Sez. 3 n. 15317 del 17/03/2021, cit.



di merito, con argomentazioni riprese dalla sentenza di legittimità, aveva basato il giudizio sull'inesistenza del caso fortuito sul fatto che la circostanza che le temperature dei reflui potessero raggiungere determinate soglie avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal titolare dell'impianto, sul quale gravava l'onere di adottare le dovute precauzioni atte ad evitare la rottura delle tubature. A ciò veniva aggiunto, tra l'altro, che nel caso di specie era concretamente possibile per il soggetto adottare le misure in questione, posto che erano stati successivamente effettuati dei lavori di adeguamento in modo da rendere le tubature più resistenti¹²⁵. In questo caso, quindi, il fattore ritenuto "imprevedibile" dal ricorrente non era connotato da caratteristiche tali da incidere sulla colpevolezza, sia rispetto alla prevedibilità che all'evitabilità della realizzazione del fatto tipico.

Più di frequente, però, la Suprema Corte non contrappone, alle argomentazioni del ricorrente, affermazioni con cui si sottolinea la presenza di specifici profili di colpa, ma si limita ad affermare l'assenza di allegazione di motivi sufficientemente caratterizzati e idonei ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo. Non ci si disinteressa, quindi, dell'accertamento in concreto della colpa, ma si onera l'imputato della necessità di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'integrazione del fatto illecito.

Ad esempio, in un caso preso in considerazione da una delle sentenze sopracitate, il soggetto agente aveva depositato, su un terreno naturale permeabile, le sanse umide derivanti dal processo produttivo di lavorazione delle olive, stoccandole senza alcuna protezione su un carrello agricolo a doppia sponda, privo di adeguato sistema di impermeabilizzazione e perimetrazione che ne impedisse lo sversamento¹²⁶. Tale condotta – sicuramente riferibile al soggetto agente e inequivocabilmente colposa – era stata posta in essere, a detta del ricorrente, a causa di "copiose piogge" che avrebbero impedito a quest'ultimo di trasportare in altro luogo i rifiuti in questione. A fronte di questa doglianza, la Corte di cassazione riteneva che la pioggia non potesse essere considerata un "fattore imprevedibile" nel senso oggettivo di cui sopra, e focalizzava l'attenzione sul fatto che, nel corso dell'istruttoria, non fosse emerso alcun elemento idoneo a comprovare l'effettiva impossibilità del

¹²⁵ Cass. Sez. 3 n. 24333 del 13/05/2014, Soster, cit.: *Il Tribunale non manca inoltre di considerare, in modo altrettanto puntuale, la questione sollevata dalla difesa e concernente la possibile sussistenza, con riferimento ad uno dei due scarichi, del caso fortuito, perché lo sversamento di reflui non depurati nella condotta delle acque meteoriche sarebbe stato determinato dalla rottura delle tubazioni conducenti all'impianto di depurazione, conseguente all'eccessivo calore dei reflui immessi. Osserva a tale proposito il giudice del merito – considerando anche i lavori di adeguamento, successivamente effettuati mediante sostituzione delle tubature in PVC con altre, più resistenti, in gres ceramico, precedute da una vasca in acciaio per il preventivo raffreddamento – che l'evento verificatosi era comunque conseguenza della mancata considerazione, da parte dei prevenuti, delle temperature dei reflui scaricati. Si tratta di argomentazioni del tutto logiche e giuridicamente corrette.*

¹²⁶ Cass. Sez. 3 n. 25028 del 18/02/2016, cit.



trasporto o l'irrealizzabilità di un deposito temporaneo di rifiuti effettuato con modalità diverse e adatte ad evitare lo sversamento¹²⁷.

Rispetto, invece, ai guasti tecnici, può essere preso ad esempio il caso in cui, durante l'attività di incenerimento di rifiuti, venivano superati i limiti di legge di emissione di determinate sostanze nell'aria perché l'impianto, che non aveva mai riscontrato problemi prima di quel momento, era andato incontro a un malfunzionamento improvviso, di cui non erano state chiarite le cause, e non era stato in grado di abbattere efficientemente i fumi¹²⁸. Il punto più rilevante della sentenza riguarda i profili di colpa che vengono attribuiti all'imputato, ossia la riconducibilità del fenomeno a carenze nella gestione e nell'equipaggiamento dell'impianto e, per quello che più rileva, l'assenza di *“concreti elementi atti ad accreditare la tesi dell'eccezionalità ed imprevedibilità del fenomeno inquinante, non ritenendo a tale proposito sufficiente la mera inspiegabilità dell'accadimento sotto il profilo tecnico e l'assenza di analoghi fenomeni pregressi”*¹²⁹.

Ancora, in un altro caso di inquinamento atmosferico la Corte di cassazione confermava la sentenza di condanna del Tribunale perché le prove offerte dalla difesa venivano considerate inidonee a comprovare l'esistenza di una regolare e continuativa attività di prevenzione delle problematiche verificatesi all'impianto da parte dell'imputato¹³⁰. Infine, rispetto a una situazione relativa allo scarico sopra soglia di acque reflue derivanti dalla lavorazione aziendale – ritenuto riconducibile dal ricorrente ad un malfunzionamento impreveduto dell'impianto di depurazione, e non ad una negligente manutenzione – la Suprema Corte si limitava a sottolineare che non era stata addotta dalla difesa *“alcuna evidenza tra le acquisite risultanze processuali dalla quale desumere l'eccezionalità e l'imprevedibilità del contestato superamento dei limiti di scarico delle acque reflue”*¹³¹.

A ben vedere, dunque, l'approccio adottato dalle sentenze sopracitate è del tutto in linea con quanto evidenziato nei paragrafi precedenti rispetto alla prova del caso fortuito e, ancora più in generale, dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni: a causa dell'inquadramento sistematico dei “fattori esterni” in questione come elementi idonei a incidere sulla colpevolezza, viene posto a carico

¹²⁷ Cass. Sez. 3 n. 25028 del 18/02/2016, cit.: *“al riguardo il Tribunale ha comunque dato atto della mancata dimostrazione sia della impossibilità di eseguire il trasporto delle sanse, esclusa da alcuni dei testi, tanto che l'imputato, poche ore dopo i sopralluogo, aveva fatto sgomberare le aree del frantoio nelle quali erano stati depositati i residui della attività di molitura, sia della impossibilità di adottare misure idonee ad evitare che le sanse fossero depositate sul terreno naturale permeabile in assenza di protezioni, o su un carrello agricolo privo di sistemi di impermeabilizzazione”*.

¹²⁸ Cass. Sez. feriale n. 38697 del 1/08/2017, cit.

¹²⁹ Cass. Sez. feriale n. 38697 del 1/08/2017, cit.

¹³⁰ Cass. Sez. 3 n. 226 del 14/11/2019 (dep. 2020), cit.

¹³¹ Cass. Sez. 3 n. 46689 del 2/11/2023, Cavaliere, in *lexambiente.it*.



dell'imputato l'onere di allegare circostanze a sostegno della propria assenza di colpa, la cui prova può direttamente discendere, attraverso l'utilizzo di presunzioni e massime di esperienza, da quella del fatto tipico.

6. Conclusioni.

Dato quanto sopra esposto, è evidente che affrontare la tematica dell'intervento dei "fattori esterni" nell'ambito delle contravvenzioni ambientali alla luce dei principi affermati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito all'elemento soggettivo degli illeciti a struttura contravvenzionale e all'istituto del caso fortuito permette di esaminare in un'ottica diversa la prassi giurisprudenziale.

È necessario partire dal dato di fatto secondo cui, nonostante sia ormai consolidato l'orientamento in base al quale la sussistenza del dolo o della colpa sono necessari anche rispetto alle fattispecie contravvenzionali, nella prassi applicativa la colpa finisce per coincidere con il contrasto obiettivo a una regola di precauzione che, il più delle volte, coincide con la stessa condotta illecita. Di contro, l'istituto del caso fortuito viene perlopiù considerato dalla giurisprudenza quale causa di esclusione della colpevolezza, per cui dev'essere l'imputato ad allegare le ragioni e i dati di fatto da cui desumere l'intervento di un fattore imprevedibile e idoneo ad escluderne la rimproverabilità.

Nel diritto penale dell'ambiente, tra l'altro, i soggetti agenti sono perlopiù operatori economici, in capo a cui gravano non soltanto penetranti obblighi di informazione¹³², ma anche doveri di adottare tutte le misure necessarie ad evitare qualsiasi tipo di lesione al bene giuridico ambiente.

L'esistenza di questi doveri cautelari spiega perché, secondo i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, può essere considerato "fortuito" soltanto l'evento oggettivamente imprevedibile, posto che in capo ai soggetti agenti grava un generalizzato "obbligo di prevedere".

In alcuni casi, però, il rigore delle massime in questione rischia di creare delle vere e proprie ipotesi di responsabilità oggettiva, perché si finisce per utilizzare una concezione "oggettiva" del fortuito – inteso come evento oggettivamente imprevedibile alla luce delle conoscenze disponibili in un determinato momento storico – per escludere la colpevolezza, precludendo qualsiasi analisi rispetto alla concreta possibilità di muovere un rimprovero di negligenza, imprudenza o imperizia al soggetto agente. Il fatto che quest'ultimo sia gravato da particolari doveri di prevenzione e di controllo non può comportare, infatti, la configurazione di una vera e propria responsabilità "da posizione", contraria ai principi costituzionali in materia di diritto penale.

¹³² RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, op. cit., p. 21 ss.



Bisogna considerare, però, che nella prassi giurisprudenziale la Suprema Corte non si ferma quasi mai ai principi di cui sopra, preoccupandosi comunque di individuare la sussistenza di specifici profili di colpevolezza o, in ogni caso, di rilevare la mancata allegazione di fattori idonei a comprovare l'effettiva imprevedibilità degli eventi in questione e la conseguente assenza di qualsiasi profilo di negligenza, imprudenza o imperizia nel comportamento dell'imputato.

Pertanto, in concreto, il riferimento ai principi sopracitati finisce per perdere importanza e il problema si sposta su quanto esposto nei paragrafi precedenti rispetto alla prova del caso fortuito e, più in generale, di elementi atti ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato negli illeciti contravvenzionali.

La questione della prova dell'elemento soggettivo del reato diventa ancora più complessa nell'ambito dei guasti tecnici "in senso stretto", che non sono dovuti all'intervento di un elemento esterno, bensì ad improvvise anomalie nel funzionamento degli impianti, rispetto alle quali la causa non emerge in maniera chiara dall'istruttoria dibattimentale. In capo al titolare dell'impianto sussiste sicuramente un obbligo di manutenzione, volto a garantire sempre il corretto funzionamento dello stesso – manutenzione che, al massimo, può essere delegata a soggetti dotati di competenze specifiche –, ma *quid iuris* se non si può nemmeno dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare la realizzazione dell'illecito perché non si è stati neppure in grado di comprendere le cause dell'anomalia¹³³?

Secondo le sentenze sopracitate, non è importante che siano chiarite le cause del malfunzionamento: conta, piuttosto, che l'imputato non sia stato in grado di disculparsi, posto che l'anomalia di per sé è sintomatica di colpa. Nonostante possa comprendersi, in linea di massima, la necessità di utilizzare presunzioni per provare la sussistenza dell'elemento soggettivo, non può ammettersi che la prova della sussistenza di un guasto sia considerata sufficiente ai fini della colpa nel caso in cui le cause dello stesso non siano state individuate, pena l'integrazione di una ulteriore ipotesi occulta di responsabilità oggettiva.

A ciò si aggiunga, infine, come un maggior sforzo nella collocazione sistematica del caso fortuito¹³⁴, in base alle caratteristiche del caso concreto, potrebbe portare a una soluzione più agevole

¹³³ Si pensi ai casi di cui sopra relativi al malfunzionamento di una sonda (Cass. Sez. 3 n. 15317 del 17/03/2021, Vismara, cit.) e all'anomalia nel funzionamento di un impianto di abbattimento dei fumi (Cass. Sez. feriale n. 38697 del 1/08/2017, cit.).

¹³⁴ Nel caso fortuito inteso "oggettivamente", infatti, "*il campo dell'indagine probatoria si sposta completamente poiché il giudizio circa la verifica si obietiva essendo condotto secondo leggi scientifiche o comunque statistiche e supera qualsiasi fase di analisi subietiva, specialmente per le ipotesi di colpa; consente, infine, di includere nell'indagine ipotesi di responsabilità oggettiva perché comunque ci muoviamo sul piano obiettivo (...) Viceversa, se ragioniamo in termini*



dei problemi esposti in questa sede perché, nei casi in cui il fattore integrante il fortuito è così anomalo da escludere la stessa riferibilità oggettiva dell'illecito al soggetto agente, lo stesso andrebbe meglio inquadrato come causa di esclusione della *suitas*. La distinzione, infatti, ha un suo peso applicativo, perché l'accertamento della stessa non può essere “semplificato” come avviene per la colpa nelle contravvenzioni, come già sottolineato in dottrina¹³⁵.

soggettivi, il discorso muta e con esso l'oggetto della verifica che l'interprete conduce” (SABATINI, Osservazioni su inesigibilità, fortuito e colpa, op. cit., p. 164).

¹³⁵ SABATINI, *Osservazioni su inesigibilità, fortuito e colpa*, op. cit., p. 164.